SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 febbraio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2002, n. 308.

Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991 . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Parma, colpito da eccezionali avversità atmosferiche nei giorni 21 e 22 ottobre 2002 . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2003.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Ottone e Cerignale, colpiti dall'eccezionale evento meteorologico del 20 ottobre 2001 . . . . Pag. 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 28 gennaio 2003.

Graduatorie regionali relative al FSE PON ATAS ob. 1 2000/2006 - Regione Campania. (Decreto n. 21) . . . Pag. 15

DECRETO 28 gennaio 2003.

Graduatorie regionali relative al FSE PON ATAS ob. 1 2000/2006 - Regione Puglia. (Decreto n. 22) . . . . . . Pag. 19

Ministero della salute

DECRETO 28 gennaio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benestan» . . . . Pag. 22

DECRETO 28 gennaio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenox» . Pag. 23

DECRETO 28 gennaio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aspirina» Pag. 23

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 23 gennaio 2003.

Ricostituzione delle commissioni speciali per la decisione dei ricorsi degli artigiani e degli esercenti le attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria Pag. 23

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 17 dicembre 2002.

Variazione della ragione sociale del laboratorio «Neotron S.r.l.» autorizzato con decreto 19 luglio 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, in «Neotron S.p.a.» . . . . Pag. 24

DECRETO 17 dicembre 2002.

Variazione della ragione sociale del laboratorio «Neotron S.r.l.» autorizzato con decreto 19 luglio 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, in «Neotron S.p.a.» . . . . Pag. 25

DECRETO 20 dicembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Sanniolab», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale . . . . Pag. 25

DECRETO 20 dicembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione . . . . Pag. 26

DECRETO 23 dicembre 2002.

Iscrizione di varietà di mais nel relativo registro nazionale. Pag. 27

DECRETO 23 dicembre 2002.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte nel relativo registro nazionale . . . . Pag. 31

DECRETO 31 dicembre 2002.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio analisi Dr. Bruno Bucciarelli» autorizzato con decreto 13 giugno 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale . . . . Pag. 34

DECRETO 31 dicembre 2002.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio analisi Dr. Bruno Bucciarelli» autorizzato con decreto 13 giugno 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione . . . . Pag. 34

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 20 gennaio 2003.

Disciplina per la partecipazione dei capi di istituto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai corsi di formazione, di cui all'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2002, n. 448. Pag. 35

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Firenze . . . . Pag. 36

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 9 gennaio 2003.

Conclusione dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo nel triennio 1998-2000, avviata ai sensi della delibera n. 212/02/CONS. (Deliberazione n. 137/03/CONS) . . . . Pag. 37

DELIBERAZIONE 9 gennaio 2003.

Avvio del procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249. (Deliberazione n. 14/03/CONS). . . . . Pag. 47

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2003.

Gestioni patrimoniali individuali e collettive garantite. Pag. 47

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2002.

Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2003. (Deliberazione n. 13874) . . . . Pag. 50

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2002.

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2003. (Deliberazione n. 13875) . . . . Pag. 51

DELIBERAZIONE 14 gennaio 2003.

Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2003. (Deliberazione n. 13888) . . . . Pag. 54

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 5 febbraio 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 57

Ministero della salute:

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Laidor» . . . . Pag. 57

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esmeron». . . . . Pag. 57

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Auxonorm» . . . . Pag. 57

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Teobid» . . . . Pag. 57

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Relsyne» . . . . Pag. 58

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efrarel» . . . . Pag. 58

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agrippal S1» . . . . Pag. 58

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Saizen». . . . . Pag. 58

Ministero per i beni e le attività culturali: Assunzione della personalità giuridica di diritto privato del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, in Recanati ed approvazione del relativo statuto. . . . . Pag. 58

Ministero delle attività produttive:

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Bican Società di revisione S.a.s. di Caratozzolo Marcello e Nuccio Salvatore», attualmente «Bican Società di revisione S.a.s.» di Aglialoro Marco Aurelio. . . . . Pag. 58

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Prometea S.r.l.», in Pescara . Pag. 58

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Milfid - Fiduciaria di Milano S.p.a.», in Assago-Milanofiori . . . . Pag. 58

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 59

Comune di Alì: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 Pag. 59

Comune di Almenno San Bartolomeo: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. . . . . Pag. 59

Comune di Circello: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 59

Comune di Ciserano: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 60

Comune di Colico: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 Pag. 60

Comune di Cugliate Fabiasco: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 . . . . Pag. 60

Comune di Monterado: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 60

Comune di Orsomarso: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 61

Comune di Osoppo (Osôf): Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 61

Comune di Petruro Irpino: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 61

Comune di Pianengo: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 61

Comune di Predazzo: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 62

Comune di Preseglie: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 62

Comune di Renate: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 62

Comune di Rio Saliceto: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 19/L

LEGGE 3 febbraio 2003, n. **14.**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002.

03G0015

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2002, n. 308.

Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SU PROPOSTA DEL
MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
E DEL
MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 36, comma 3 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il quale prevede, per la tutela dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto durante il lavoro, la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto-correlati, nonché le modalità di trasmissione della documentazione clinica all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro da parte degli organi del Servizio sanitario nazionale e degli Istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 maggio 1998;

Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;

Sulla proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati

1. È istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati. L'ISPESL è autorizzato alla raccolta ed al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, così come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

2. Nel registro è raccolta l'informazione relativa ai casi di mesotelioma della pleura, del peritoneo, del pericardio e della tunica vaginale del testicolo, diagnosticati in Italia, con lo scopo di:

a) stimare l'incidenza dei casi di mesotelioma in Italia;

b) raccogliere informazioni sulla pregressa esposizione ad amianto dei casi registrati;

c) contribuire alla valutazione degli effetti, dell'avvenuto uso industriale, dell'amianto ed al riconoscimento delle fonti di contaminazione;

d) promuovere progetti di ricerca per la valutazione dell'associazione tra casi di mesotelioma ed esposizione ad amianto.

Art. 2.

Centri operativi regionali

1. Presso ogni regione, gli assessorati alla sanità individuano i Centri operativi regionali, di seguito denominati COR, e nominano il funzionario responsabile della rilevazione dei casi di mesotelioma e dell'accertamento della pregressa esposizione ad amianto, nonché, su proposta di questo, il soggetto vicario nei casi di vacanza, assenza o impedimento del primo.

2. Ai fini della individuazione dei COR, gli assessorati alla sanità tengono conto, ove istituite, delle strutture già operanti nella regione e nelle province autonome quali: osservatori epidemiologici regionali o altri servizi epidemiologici, archivi locali di mesoteliomi, registri tumori di popolazione.

3. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano all'ISPESL i dati identificativi e le modalità operative dei COR.

4. La rilevazione di cui al comma 1 comprende i casi di cui al precedente articolo 1, diagnosticati a partire dal 1° gennaio 2000.

Art. 3.

Compiti dei Centri operativi regionali

1. I COR provvedono:

a) alla raccolta ed archiviazione delle informazioni su tutti i casi di mesotelioma della pleura, del peritoneo e della tunica vaginale del testicolo, sulla base delle informazioni di cui al comma 4;

b) alla definizione dei casi dal punto di vista diagnostico;

c) alle verifiche di qualità delle diagnosi pervenute;

d) alla ricerca ed integrazione dell'informazione sulla pregressa esposizione all'amianto dei casi identificati;

e) al controllo periodico del flusso informativo dei casi di mesotelioma, anche al fine di valutarne la completezza;

f) all'invio all'ISPESL, mediante la scheda di notifica di cui all'allegato 1, delle informazioni relative alla diagnosi ed alle valutazioni dell'esposizione con salvaguardia delle previsioni normative di cui alla legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 135 del 1999.

2. I COR provvedono all'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma 1, in conformità a standards definiti e periodicamente aggiornati dall'ISPESL, anche con la collaborazione dei COR, attraverso la elaborazione delle apposite linee guida.

3. Il personale dei COR è tenuto al rispetto del segreto professionale e d'ufficio nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1.

4. Le strutture sanitarie pubbliche e private forniscono ai COR le informazioni di cui al comma 1, lettera *a)*.

Art. 4.

Collaborazione con altri istituti

1. L'ISPESL, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e gli altri istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati, collaborano al fine di completare od integrare reciprocamente i dati in loro possesso.

Art. 5.

Modalità e tenuta del registro

1. Il registro di cui all'articolo 1, può essere informatizzato secondo quanto previsto al successivo articolo 6, ed è comunque tenuto in conformità alle norme di cui alla legge n. 675 del 1996, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

2. I COR e l'ISPESL dovranno rilasciare, a cura dei responsabili del trattamento dei dati, individuati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 675 del 1996 e del precedente articolo 2, comma 1, specifiche autorizzazioni agli incaricati del trattamento o della manutenzione dei dati.

3. Il registro di cui all'articolo 1, ove tenuto in forma cartacea, deve essere conforme al modello riportato in allegato 1.

4. L'ISPESL trasmette annualmente alle regioni i dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al presente decreto. Detta trasmissione viene effettuata in forma anonima, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge n. 675 del 1996.

Art. 6.

Sistemi di elaborazione automatica dei dati

1. Le modalità informatiche di formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e di validazione, anche temporale dei dati riguardanti il registro di cui all'articolo 1, debbono rispondere a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione dell'8 febbraio 1999, dalla deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) n. 24 del 30 luglio 1998, e successive modifiche e dalle regole di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428. È fatto salvo ogni riferimento normativo ove raccolto in un testo unico.

2. L'accesso alle funzioni del sistema è consentito ai soli soggetti espressamente abilitati all'inserimento dei dati e, con separato elenco, ai soggetti abilitati alla sola lettura.

3. La validazione anche temporale delle informazioni, deve essere riconducibile al soggetto responsabile del COR, con l'apposizione al documento della firma digitale e della marca temporale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997.

4. Le eventuali informazioni di modifica non debbono mai sostituire il dato originario già memorizzato, ma solo integrarlo.

5. Le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, possono essere effettuate anche mediante sistemi informatizzati, con le modalità fissate dagli organismi destinatari di tali comunicazioni.

6. Le informazioni presenti in banche dati, elenchi o registri, devono essere trattate con tecniche di cifratura o codici identificativi, ovvero nuovi sistemi, che si rendessero disponibili in base al progresso tecnologico, che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 135 del 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 dicembre 2002

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 114

ALLEGATO 1
(art. 5, comma 3)

REGISTRO DEI CASI DI MESOTELIOMA ASBESTO-CORRELATI

Scheda di Notifica all'ISPESL

Data di compilazione gg /mm / aaaa

Centro Operativo Regionale (C.O.R.)

C.O.R ______________________ **Codice** [|]

Responsabile ______________________

Via ______________________

Comune ______________ **Cap** _____ **Prov.** ________

N. Tel. ____________ **N. Fax** ____________

Dati Anagrafici del Soggetto

Codice Identificativo Caso (C.I.C.) [| | | | | |]

Codice Fiscale [| | | | | | | | | | | | | | | |]

Cognome ______________ **Nome** ______________

Sesso : [M] [F] **Data di Nascita: gg/mm/aaaa**

Luogo di Nascita
Comune ______________ **C.ISTAT** _____ **Cap** ___ **Prov.** ________

Luogo di residenza
Via ______________________

Comune ______________ **C.ISTAT** _____ **Cap** ___ **Prov.** ________

Stato in Vita : [Vivo] [Dec.] se deceduto **Data decesso gg/mm/aaaa**

Modello *MESO - A1/*

C.I.C. |_|_|_|_|_|_|

Sede Anatomica: Pleura ☐ **Peritoneo** ☐ **Pericardio** ☐ **Vag. Testicolo** ☐

Certificato di morte: ☐ *Data.gg/mm/aaaa*

Diagnosi Clinica: ☐ *Data.gg/mm/aaaa*

Esami radiologici : ☐ *Data.gg/mm/aaaa*

Esame Tomografia Assiale Comput.: ☐ *Data.gg/mm/aaaa*

Esame Citologico: ☐ *Data.gg/mm/aaaa*

Esame Istologico: ☐ *Data.gg/mm/aaaa*

Esami Immunoistochimici: ☐ *Data.gg/mm/aaaa*

Esame Autoptico: ☐ *Data.gg/mm/aaaa*

Morfologia: CIM - m |_|_|_|_/_| *Data.gg/mm/aaaa*

Morfologia: CIM - m |_|_|_|_/_| *Data.gg/mm/aaaa*

"ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO" MASSIMO RAGGIUNTO

LIVELLO |_| **Data.gg/mm/aaaa**

Modello *MESO - AIV*

C.I.C. |_|_|_|_|_|_|

Definizione della Esposizione

Intervista: si ☐ no ☐

In caso di intervista indicare

Intervista al soggetto: ☐ **Data gg / mm / aaaa**

Intervista ai familiari: ☐ **Data gg / mm / aaaa**

Esposizione Lavorativa: si ☐ no ☐

In caso di esposizione lavorativa indicare

Codice ISTAT (Attività Econom.) ATECO91	Descrizione attività economica	Codice ISTAT (Mansione)	Descrizione mansione	Anno inizio attività (anno)	Anno fine attività (anno)	Note	Livello di accert.

Modello *MESO - AM*

C.I.C. |_|_|_|_|_|_|

Esposizione Domestica: si ☐ no ☐

In caso di esposizione domestica indicare

Convivente esposto:

Genitore	☐	Att.econ (ISTAT Ateco91)	
Coniuge	☐	Att.econ (ISTAT Ateco91)	
Figli	☐	Att.econ (ISTAT Ateco91)	
Altro	☐	Att.econ (ISTAT Ateco91)	

Esposizione Ambientale: si ☐ no ☐

In caso di esposizione ambientale indicare

Risiedeva presso:
- Impianto chimico ________ ☐
- Impianto siderurgico ________ ☐
- Centrale termoelettrica ________ ☐
- Porto ________ ☐
- Cantiere navale ________ ☐
- Cementificio ________ ☐
- Impianto produzione eternit ________ ☐
- Inceneritore ________ ☐
- Cava o miniera ________ ☐
- Altro ________ ☐

Distanza della fonte di esposizione dall'abitazione ________

Definizione dell'Esposizione da hobby: si ☐ no ☐

In caso di esposizione da hobby indicare

- Riparazioni in casa ________ ☐
- Lavori in muratura ________ ☐
- Riparazioni di idraulica o elettricità ________ ☐
- Lavori di isolamento termico ________ ☐
- Riparazioni di auto o mezzi meccanici ________ ☐
- Altro ________ ________ ☐

"ACCERTAMENTO ANAMNESTICO" MASSIMO RAGGIUNTO

LIVELLO |_|

Modello *MESO - AIV*

SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

La comunicazione dei casi di mesotelioma all'ISPESL.

I Centri operativi regionali (COR) provvedono ad inviare all'I-SPESL, Dipartimento di medicina del lavoro, Laboratorio di epidemiologia occupazionale, via Alessandria n. 220/E - 00139 Roma, comunicazione dei casi di mesotelioma maligno della pleura, del pericardio, del peritoneo e della tunica vaginale del testicolo rilevati sul territorio di propria competenza con periodicità annuale.

Il codice di ogni COR viene assegnato dall'ISPESL.

Il COR, dopo una verifica di completezza e congruenza delle informazioni trasmesse, attribuisce a ciascun caso il C.I.C. (Codice identificativo del caso) in forma numerica progressiva che sarà comunicato all'ISPESL e dovrà essere utilizzato per ogni successivo aggiornamento dello stesso.

La trasmissione delle informazioni può avvenire su supporto cartaceo (Modello MESO-A1) o su supporto magnetico; in quest'ultimo caso le caratteristiche tecniche del supporto magnetico saranno concordate con l'ISPESL.

Ove se ne riscontrasse l'esigenza, l'ISPESL potrà richiedere ai COR copia della documentazione completa relativa ad un caso di interesse o ad un gruppo di casi.

Alle scadenze prestabilite i COR invieranno all'ISPESL l'archivio completo della casistica aggiornato al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Sono compresi nell'archivio anche quei casi che alla data di invio non risultano ancora definiti completamente (sono ad esempio stati rilevati solo i dati anagrafici e quelli diagnostici).

In riferimento a segnalazioni di casi afferenti ad un COR diverso da quello che ha trasmesso il caso, l'ISPESL provvederà ad inviare i dati al COR competente per territorio.

Tutti i dati inerenti la sorveglianza epidemiologica saranno conservati in modo che il dato anagrafico risulti separato dal dato clinico e anamnestico.

Il Modello MESO-A1 per la notifica all'ISPESL dei casi. Specifiche per la compilazione.

Il Modello MESO-A1 è composto di quattro parti:

i dati inerenti i COR e i dati anagrafici dei soggetti;

le caratteristiche della definizione diagnostica;

le caratteristiche della definizione anamnestica (storia lavorativa);

l'eventuale esposizione domestica, ambientale e/o da hobby.

Parte I

COR.

«Data di compilazione» = formato: gg/mm/aaaa. I COR, per ogni invio di informazioni tramite la MESO A1, registreranno la data di compilazione che quindi diviene l'elemento pilota per gli aggiornamenti e la costruzione dello «storico».

«Codice COR» I codici dei COR sono prestabiliti dall'ISPESL e saranno comunicati al momento della costituzione degli stessi.

Dati anagrafici del soggetto.

«Codice identificativo caso» = 6 caratteri numerici. Tale codice sarà assegnato dal COR in forma sequenziale (progressivo unico generale). Il codice, dopo l'assegnazione, dovrà essere utilizzato da ciascun COR per le successive segnalazioni (aggiornamenti).

Parte II

Definizione diagnostica.

La sintesi dei dati diagnostici rilevati dai COR e registrati sulla scheda apposita prevista dalle Linee guida dell'ISPESL, viene riportata nella seconda parte del modello.

«Morfologia»: CIM -M» = riportare il codice previsto dalla Classificazione internazionale delle malattie riservato all'oncologia - II settore.

«Livello di accertamento massimo raggiunto» = riportare il codice corrispondente ai criteri di definizione previsti dalle Linee guida dell'ISPESL. Sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico dell'ISPESL i criteri di definizione possono essere modificati; le eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente ai COR.

«Data Livello di accertamento massimo raggiunto» = riportare la data della definizione della diagnosi. Tale data sarà utilizzata dall'I-SPESL per assegnare l'anno di incidenza e l'età alla diagnosi del soggetto.

Parte III

Definizione anamnestica.

Nella parte terza sono riportati i dati relativi alla ricostruzione dell'anamnesi lavorativa rilevati mediante il questionario anamnestico previsto dalle Linee guida dell'ISPESL.

È opportuno evidenziare che, per uno stesso soggetto, possono essere rilevati diversi settori produttivi e differenti mansioni, tutti importanti per l'accertamento dell'esposizione ad amianto. In tal caso si dovrà indicare per ogni esposizione il livello di accertamento assegnato.

Parte IV

Esposizione domestica, esposizione ambientale, hobby.

Riportare i dati rilevati mediante il questionario anamnestico previsto dalle Linee guida dell'ISPESL.

Ove si riscontrino esposizioni di diversa natura (lavorativa, domestica, ambientale, da hobby) dovranno essere compilati tutti i riquadri interessati:

«livello di accertamento anamnestico massimo raggiunto» = riportare il codice corrispondente ai criteri di definizione previsti dalle Linee guida dell'ISPESL. Tale codice verrà assegnato dal COR con riferimento all'intera anamnesi rilevata. In presenza di esposizioni di diversa natura, il COR riporterà il codice dell'esposizione più significativa.

Le Linee guida di riferimento sono pubblicate sulla rivista dell'I-SPESL «Fogli di informazione» n. 1, anno 1996, pag. 19-106. Le successive variazioni saranno riportate nelle apposite pubblicazioni dell'ISPESL e comunicate tempestivamente ai COR.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente: «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 27 agosto 1991, supplemento ordinario), reca:

«Art. 36 *(Registro dei tumori)*. — 1. - 2. *Omissis.*

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.».

— I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario), recano:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. - 2. *Omissis.*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 1, comma 1:

— Il testo dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), così come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (disposizioni integrative della legge 31 dicembre

1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici) e dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467 (Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127), è il seguente:

«Art. 22 *(Dati sensibili)*. — 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-*bis*. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

1-*ter*. Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.

3-*bis*. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:

a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunità religiose, per il perseguimento di finalità lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati;

b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere;

c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera *h)*. Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.».

Nota all'art. 5, comma 1:

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 28 luglio 1999 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1999.

Nota all'art. 5, comma 2:

— Il testo dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«Art. 5 *(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici)*. — 1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.».

Nota all'art. 5, comma 4:

— Il testo dell'art. 23, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è il seguente:

«Art. 23 *(Dati inerenti la salute)*. — da 1. a 3. *Omissis*.

4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.».

Note all'art. 6, comma 1:

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 10 novembre 1997 (Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 1998, n. 60.

— Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999 (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1999, n. 87.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 428 del 20 ottobre 1998 (Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1998.

Nota all'art. 6, comma 5:

— Per il testo dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, si rimanda alle note alle premesse.

Nota all'art. 6, comma 6:

— Il testo dell'art. 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, è il seguente:

«Art. 3 *(Dati trattati)*. — da 1. a 3. *Omissis*.

4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato persone trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con le modalità di cui al comma 4 anche quando detti dati non sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non sono tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.».

03G0027

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Parma, colpito da eccezionali avversità atmosferiche nei giorni 21 e 22 ottobre 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, della legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota del presidente della regione Emilia Romagna del 18 novembre 2002, con la quale si comunica che le intense precipitazioni dei giorni 21 e 22 ottobre 2002 hanno provocato allagamenti e dissesti idrogeologici diffusi in tutti i comuni montani della provincia di Parma;

Considerato che l'eccezionale ondata di maltempo ha causato ingenti danni ad infrastrutture pubbliche ed a beni privati residenziali e produttivi;

Considerato inoltre che è necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi indifferibile ed urgente attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l'intesa della regione Emilia Romagna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adotta nella riunione del 31 gennaio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2003 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A01423

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota del 27 gennaio 2003, con la quale la regione Abruzzo ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio regionale nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003;

Vista la nota del 29 gennaio 2003, con la quale la regione Molise ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali dei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, che hanno colpito vaste aree del territorio regionale, determinando grave ed incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché ingenti danni a strutture ed infrastrutture, sia pubbliche che private;

Vista la nota del 29 gennaio 2003, con la quale la regione Puglia ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali dei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, che hanno colpito la provincia di Foggia provocando dissesti idrogeologici diffusi nonché gravi danni;

Vista la nota del 30 gennaio 2003, con la quale la regione Campania ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali, dei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, che hanno colpito alcuni comuni della regione causando danni ad infrastrutture, abitazioni ed attività produttive;

Viste le note del 25, 26, 27 e 28 gennaio 2003 dell'ufficio territoriale del Governo di Foggia, con le quali viene rappresentata la gravità della situazione determinatasi in tutto il territorio provinciale a seguito dei gravi eventi alluvionali verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003;

Tenuto conto che l'eccezionale ondata di maltempo ha causato ingenti danni nelle aree territoriali della regioni interessate, così come evidenziato nelle delibere regionali trasmesse;

Considerato quindi che è assolutamente urgente procedere alle operazioni di rimozione delle cennate situazioni di rischio e messa in sicurezza dei territori delle regioni colpite dagli eventi alluvionali;

Tenuto conto che gli eventi meteorologici hanno provocato la tracimazione dei maggiori bacini lacuali, lo straripamento e l'esondazione di fiumi e torrenti, per effetto dei quali si sono verificati crolli di ponti, frane e smottamenti, nonché danni alla viabilità, con ogni conseguente grave pericolo per l'incolumità della cittadinanza;

Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate, e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 1° febbraio 2004, lo stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi metereologici verificatisi, nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A01424

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2003.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Ottone e Cerignale, colpiti dall'eccezionale evento meteorologico del 20 ottobre 2001.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° febbraio 2002, recante: «Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori dei comuni di Ottone e Cerignale in provincia di Piacenza, colpiti dall'eccezionale evento meteorologico del 20 ottobre 2001»;

Vista la richiesta dell'assessore alla Protezione civile della regione Emilia-Romagna, di cui alla nota in data 16 gennaio 2003;

Considerato che si rende imprescindibile ed urgente avviare nei comuni colpiti dall'evento meteorologico del 20 ottobre 2001 gli interventi per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture e degli edifici pubblici, necessari per conseguire il ritorno alle normali condizioni di vita nonché per favorire la ripresa delle attività produttive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione agli eventi meteorologici verificatisi nei territori dei comuni di Ottone e Cerignale in data 20 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A01426

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 28 gennaio 2003.

Graduatorie regionali relative al FSE PON ATAS ob. 1 2000/2006 - Regione Campania. (Decreto n. 21).

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

Visto il regolamento n. 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

Visto il regolamento n. 1784/99 relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CE n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

Visto il regolamento CE n. 1159/2000, relativo alle azioni di informazione e pubblicità a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

Vista la decisione della Commissione europea (2000) n. 2050 del 1° agosto 2000, con la quale è stato approvato il QCS 2000-2006 per l'obiettivo 1;

Vista la decisione della commissione C (2001) n. 635 del 22 marzo 2001, con la quale è stato approvato il PON ob. 1 - Assistenza tecnica e azioni di sistema IT 161 PO 001 a titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - UCOFPL n. 29189/7 del 29 maggio 2001;

Visto il protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero degli affari esteri in data 13 marzo 2002;

Visto l'articolo 5 della legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di rotazione e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999 n. 139 pubblicata su *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999, relativa all'approvazione del quadro programmatico finanziario 2000-2006 dell'obiettivo 1 FSE;

Vista la delibera CIPE del 22 giugno 2000 n. 60, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 2000, relativa al cofinanziamento del QCS obiettivo 1 - 2000-2006 FSE;

Visto il complemento di programmazione approvato dal Comitato di sorveglianza del PON ATAS ob. 1 il 26 luglio 2001 e successivamente dal Comitato di sorveglianza del 25 gennaio 2002;

Vista la legge del 7 agosto 1990 n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo»;

Visto l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2002 con cui la direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie ha dettato disposizioni per la presentazione di progetti, modalità e termini di riferimento nell'ambito della misura II.1 Azione «D» del PON ATAS denominata «Iniziative specifiche di animazione e promozione di legami stabili tra l'economia del mezzogiorno e gli italiani residenti all'estero»;

Visti gli atti del Comitato tecnico istituito con decreto direttoriale del 6 novembre 2002 n. 18, con i quali gli esperti che lo compongono hanno espresso un indice di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso sopra richiamato;

Ritenuto che, sulla scorta delle considerazioni tecniche e di merito sviluppate dai componenti del nominato Comitato e quindi all'esito della valutazione dai medesimi espressa, si procede all'emanazione del presente decreto;

Considerato che nell'allegato 3 dello stesso avviso sono state predeterminate le risorse disponibili per ciascuna Regione dell'Ob. 1, fissando per la Regione Campania l'importo di Euro 3.101.135,86;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria relativa alla Regione Campania, riportata nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

In considerazione dell'ammontare delle risorse prefissate relative alla Regione Campania, sono ammessi a finanziamento n. 7 progetti, presentati ai sensi dell'avviso citato in premessa e di seguito indicati:

Soggetto proponente	Titolo del progetto	Protocollo	Ambito intervento	Punteggio	Finanziamento pubblico	Di cui FSE	Di cui F.d.R.
1. Isve	Campania Business Network	4	1	710	448.000,00	313.600,00	134.400,00
2. Consorzio TEC FOR (ATS)	Valori del Territorio VAL.TER.	98	1	680	324.270,50	226.989,35	97.281,15
3. CNR	L'emigrazione quale strumento di riqualificazione turistica del cilento	110	1	500	353.640,00	247.548,00	106.092,00
4. Consvip (ATS)	Nodi: Una rete per lo sviluppo	50	2c	480	450.000,00	315.000,00	135.000,00
5. Mater Soc. Cons. a r.l.	L.I.N.F.A. Promozione dell'Internazionalizzazione regionale atraverso lo sviluppo di network con italiani all'estero e formazione avanzata	76	2c	470	449.975,00	314.982,50	134.992,50
6. Italia lavoro	"@rca.net	171	1	460	448.090,00	313.663,00	134.427,00
7. Università degli studi di Napoli Federico II facoltà di scienze politiche D.A.D.A.T.	CA.NA.POLIS Creazione di un ponte di collegamento tra il Canada e la Provincia di Napoli	93	2d	410	449.680,00	314.776,00	134.904,00

Art. 3.

Per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 2 sono impegnate risorse complessive pari a Euro 2.923.655,50 di cui il 70% pari a Euro 2.046.558,85 a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo PON IT 161 PO 001 e il 30% pari a Euro 877.096,65 a carico del Fondo di rotazione *ex lege* 183/1987.

Il costo totale dei singoli progetti, la denominazione dei proponenti, la ripartizione del finanziamento tra FSE e cofinanziamento nazionale risultano specificati all'articolo 2.

Art. 4.

Il Ministero degli Affari Esteri procederà alla stipula di appositi atti di concessione con i soggetti proponenti di cui al precedente art. 2, previo esito positivo delle verifiche che verranno effettuate in ordine ai partenariati esteri previsti all'interno dei progetti.

Qualora da dette verifiche dovessero emergere elementi di dissonanza con quanto dichiarato nei progetti medesimi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare, sempre previo accertamento sui partenariati dichiarati, altri progetti finanziabili utilizzando la graduatoria approvata all'art. 1, Allegato 1, del presente decreto, secondo l'ordine decrescente di punteggio.

Art. 5.

L'erogazione dei finanziamenti avverrà sotto forma di acconti, pagamenti intermedi e saldi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento 1260/1999 e secondo quanto stabilito nell'atto di concessione da sottoscrivere con i titolari dei progetti, e sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di comunicazioni del Ministero degli affari esteri certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la liquidabilità della spesa.

Roma, 28 gennaio 2003

Il vice direttore generale: RONCA

ALLEGATO 1

REGIONE CAMPANIA

Soggetto proponente	Titolo del progetto	Protocollo	Ambito intervento	Punteggio
1. ISVE	Campania Business Network	4	1	710
2. Consorzio TEC FOR (ATS)	Valori del Territorio VAL.-TER.	98	1	680
3. CNR	L'emigrazione quale strumento di riqualificazione turistica del cilento	110	1	500
4. CONSVIP (ATS)	Nodi: Una rete per lo sviluppo	50	2c	480
5. MATER Soc. Cons. a r.l.	L.I.N.F.A. Promozione dell'Internazionalizzazione regionale atraverso lo sviluppo di network con italiani all'estero e formazione avanzata	76	2c	470
6. Italia lavoro	"@rca.net	171	1	460
7. Università degli studi di Napoli Federico II Facoltà di scienze politiche D.A.D.A.T.	CA.NA.POLIS Creazione di un ponte di collegamento tra il Canada e la Provincia di Napoli	93	2d	410
8. IFOA	NETTOUR Un network professionale internazionale per promuovere il turismo in Campania	94	2c	400
9. Filef (ATS)	Migrazioni Mezzogiorno e sviluppo locale	122	1	380
10. Consorzio Officina (ATS)	Formatori a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese campane	161	2d	370
11. Eurobic Abruzzo e Molise SCRL	Campania a Network for the Promotion of Campania	25	1	350
12. IFOA	Master «Made in Campania»	96	2a	340
13. Enof (ATS)	Esperti nell'accompagnamento dei processi di internazionalizzazione delle PMI campane	182	2c	340
14. Cooperativa Apice Lagonegro SCRL	Campania Network	121	1	330

Soggetto proponente	Titolo del progetto	Protocollo	Ambito intervento	Punteggio
15. Università di Salerno Dip. di Scienze dell'Educazione	Campania in the World	37	2a	310
16. Is. Con	STAP Sistema trasnazionale di assistenza alle partnership	74	2c	310
17. Mondimpresa SCPA (ATS)	Vendo Campania	141	1	300
18. CESCOT	Sviluppo Transnazionale di reti economiche e gestione associata	73	1	280
19. Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania	Network trading in Campania	162	2b	280
20. Gal Valdiano S. Rufo	Herculea- La via per lo sviluppo turistico nell'area del Vallo di Diano	120	1	270
21. Mater	V.I.T.A.L.I.T.Y. Valorizzazione internazionale del territorio campano del settore agroalimentare attraverso i legami con gli italiani residenti all'estero	77	1	250
22. CCF Centro Cooperazione Familiare (ATS)	Percorso integrato per la diffusione in rete nelle regioni del Sud di buone prassi di internazionalizzazione	177	2b	230
23. Anci	Donne alla frontiera - Regione Campania	176	1	230
24. Ifoa	Agroexpò: Un processo di internazionalizzazione del sistema economico campano	95	2c	210

03A01172

DECRETO 28 gennaio 2003.

Graduatorie regionali relative al FSE PON ATAS ob. 1 2000/2006 - Regione Puglia. (Decreto n. 22).

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

Visto il regolamento n. 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

Visto il regolamento n. 1784/99 relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CE n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

Visto il regolamento CE n. 1159/2000, relativo alle azioni di informazione e pubblicità a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

Vista la decisione della Commissione europea (2000) n. 2050 del 1° agosto 2000, con la quale è stato approvato il QCS 2000-2006 per l'obiettivo 1;

Vista la decisione della commissione C (2001) n. 635 del 22 marzo 2001, con la quale è stato approvato il PON ob. 1 - Assistenza tecnica e azioni di sistema IT 161 PO 001 a titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - UCOFPL n. 29189/7 del 29 maggio 2001;

Visto il protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero degli affari esteri in data 13 marzo 2002;

Visto l'articolo 5 della legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di rotazione e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999 n. 139 pubblicata su *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999, relativa all'approvazione del quadro programmatico finanziario 2000-2006 dell'obiettivo 1 FSE;

Vista la delibera CIPE del 22 giugno 2000 n. 60, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 2000, relativa al cofinanziamento del QCS obiettivo 1 - 2000-2006 FSE;

Visto il complemento di programmazione approvato dal Comitato di sorveglianza del PON ATAS ob. 1 il 26 luglio 2001 e successivamente dal Comitato di sorveglianza del 25 gennaio 2002;

Vista la legge del 7 agosto 1990 n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo»;

Visto l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2002 con cui la direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie ha dettato disposizioni per la presentazione di progetti, modalità e termini di riferimento nell'ambito della misura II.1 Azione «D» del PON ATAS denominata «Iniziative specifiche di animazione e promozione di legami stabili tra l'economia del mezzogiorno e gli italiani residenti all'estero»;

Visti gli atti del Comitato tecnico istituito con decreto direttoriale del 6 novembre 2002 n. 18, con i quali gli esperti che lo compongono hanno espresso un indice di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso sopra richiamato;

Ritenuto che, sulla scorta delle considerazioni tecniche e di merito sviluppate dai componenti del nominato Comitato e quindi all'esito della valutazione dai medesimi espressa, si procede all'emanazione del presente decreto;

Considerato che nell'allegato 3 dello stesso avviso sono state predeterminate le risorse disponibili per ciascuna Regione dell'Ob. 1, fissando per la Regione Puglia l'importo di Euro 2.741.470,06;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria relativa alla regione Puglia, riportata nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

In considerazione dell'ammontare delle risorse prefissate relative alla regione Puglia, sono ammessi a finanziamento n. 6 progetti, presentati ai sensi dell'avviso citato in premessa e di seguito indicati:

Soggetto proponente	Titolo del progetto	Protocollo	Ambito intervento	Punteggio	Finanziamento pubblico	Di cui FSE	Di cui F.d.R.
1. Università degli studi di Bari	La qualificazione formativa delle reti esistenti tra Puglia ed Argentina attraverso un sistema di e-learning denominato openfad	99	2a	800	450.000,00	315.000,00	135.000,00
2. Ass. Smile	Più turismo più sviluppo	68	2c	620	390.190,00	273.133,00	117.057,00
3. Formez (ATS)	Ponte Puglia- Promozione orientamento network territori all'estero	167	2b	470	443.054,16	310.137,91	132.916,25
4. Tecnopolis Cisata Scrl	E-Cooperazione (e-learning a supporto della cooperazione)	41	2a	460	432.125,00	302.487,50	129.637,50
5. CISI Puglia S.p.A. (ATS)	Pura Puglia	48	1	460	440.000,00	308.000,00	132.000,00
6. Spegea (ATS)	Formarete	184	2d	460	450.000,00	315.000,00	135.000,00

Art. 3.

Per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 2 sono impegnate risorse complessive pari a Euro 2.605.369,16 di cui il 70% pari a Euro 1.823.758,42 a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo PON IT 161 PO 001 e il 30% pari a Euro 781.610,75 a carico del Fondo di rotazione *ex lege* 183/1987.

Il costo totale dei singoli progetti, la denominazione dei proponenti, la ripartizione del finanziamento tra FSE e cofinanziamento nazionale risultano specificati all'articolo 2.

Art. 4.

Il Ministero degli affari esteri procederà alla stipula di appositi atti di concessione con i soggetti proponenti di cui al precedente art. 2, previo esito positivo delle verifiche che verranno effettuate in ordine ai partenariati esteri previsti all'interno dei progetti.

Qualora da dette verifiche dovessero emergere elementi di dissonanza con quanto dichiarato nei progetti medesimi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare, sempre previo accertamento sui partenariati dichiarati, altri progetti finanziabili utilizzando la graduatoria approvata all'art. 1, Allegato 1, del presente decreto, secondo l'ordine decrescente di punteggio.

Art. 5.

L'erogazione dei finanziamenti avverrà sotto forma di acconti, pagamenti intermedi e saldi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento 1260/1999 e secondo quanto stabilito nell'atto di concessione da sottoscrivere con i titolari dei progetti, e sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di comunicazioni del Ministero degli affari esteri certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la liquidabilità della spesa.

Roma, 28 gennaio 2003

Il vice direttore generale: RONCA

ALLEGATO 1

REGIONE PUGLIA

Soggetto proponente	Titolo del progetto	Protocollo	Ambito intervento	Punteggio
1. Università degli studi di Bari	La qualificazione formativa delle reti esistenti tra Puglia ed Argentina attraverso un sistema di e-learning denominato open-fad	99	2a	800
2. Ass. Smile	Più turismo più sviluppo	68	2c	620
3. Formez (ATS)	Ponte Puglia- Promozione orientamento network territori all'estero	167	2b	470
4. Tecnopolis Cisata scrl	E-Cooperazione (e-learning a supporto della cooperazione)	41	2a	460
5. CISI Puglia S.p.A. (ATS)	Pura Puglia	48	1	460
6. Spegea (ATS)	Formarete	184	2d	460
7. Mater	Prosit Promozione regionale attraverso l'organizzazione di partenariati per lo sviluppo dell'internazionalizzazione e culturale ed economica del territorio	78	2c	450
8. Europaform (ATS)	ERSIP Emigranti Risorsa Sviluppo Imprese Pugliesi	183	1	440
9. ASSO.PR.OLI	Oro Verde	126	1	430
10. ENAIP-Puglia	ME.M.O. Mezzogiorno migrazione Opportunità	30	2c	400
11. CRATE (ATS)	Puglia-Austrialia una rete per lo sviluppo	63	1	380
12. Scuola Centrale di Formazione	MED-MED Creazioni di una rete per l'imprenditorialità	117	2c	350
13. Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali Casalnuovo Monterotaro	Mediatori culturali ed economici: nuove professionalità da formare per il turismo sostenibile e la conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale	49	2c	330
14. Ass. Smile	Metodologie e modelli innovativi per il governo del mercato del lavoro	67	2a	320
15. Chronos srl (ATS)	Magellano	24	1	310
16. Mondimpresa (ATS)	Innovazione scientifico-tecnologica e programmi di educazione avanzata per la crescita economica della regione Puglia: Forum di collegamento operativo tra la rete internazionale di esperti italiani e le competenze locali	139	2a	280
17. CCF (ATS)	Percorso integrato per la diffusione in rete nelle regioni del Sud di buone prassi di internazionalizzazione	174	2b	280
18. Consorzio TBC FOR (ATS)	RI-LE-A- -rinnovare i legami di appartenenza	70	1	260
19. Mater	P.A.R.A.N.A. Promozione dell'agroalimentare regionale attraverso azioni integrate e network con l'America Latina	79	1	250

Soggetto proponente	Titolo del progetto	Protocollo	Ambito intervento	Punteggio
20. Forcom	Formazione a distanza di esperti ed animatori per la promozione e commercializzazione dell'olio d'oliva extra vergine tramite una rete internazionale ad-hoc	168	2c	230
21. Ass. Smile	Edilizia: Organizzazione qualità/sicurezza, un circuito integrato	60	2a	200
22. CCIAA	LINK Laboratorio per lo sviluppo dei legami dei pugliesi con l'estero	129	2c	200
23. Istituto Luigi Sturzo	Promoter	135	2c	200

03A01171

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 gennaio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benestan».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visti i decreti dirigenziali 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 2000, n. 181 e 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2002, n. 129, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 20 dicembre 2002, della ditta Laboratori Farmaceutici Vita S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata - limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — i decreti dirigenziali 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 e 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2 *bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

BENESTAN.

30 compresse 2,5 mg - A.I.C. 027878 014;

«10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. 027878 038.

Ditta Laboratori Farmaceutici Vita S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 gennaio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A01393

DECRETO 28 gennaio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenox».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 14 novembre 2002 della ditta Boots Healthcare S.p.a. in qualità di rappresentante legale della società The Boots Company PLC (UK),

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta The Boots Company PLC (UK), è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni e integrazioni: FENOX.

Gocce rinologiche 14 ml - A.I.C. n. 008043 034;

spray nasale 15 ml - A.I.C. n. 008043 046.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 gennaio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A01389

DECRETO 28 gennaio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aspirina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 3 febbario 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 16 dicembre 2002 della ditta Bayer S.p.a.,

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto indicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Bayer S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni: ASPIRINA.

«05 forte» 10 compresse 0,5 mg - A.I.C. n. 004763316.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 gennaio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A01390

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 gennaio 2003.

Ricostituzione delle commissioni speciali per la decisione dei ricorsi degli artigiani e degli esercenti le attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che prevede la nomina da parte del direttore della direzione provinciale del lavoro di quattro rappresentanti per ciascuna delle categorie interessate, da inserire nelle speciali commissioni del comitato provinciale dell'I.N.P.S, per la decisione dei ricorsi rispettivamente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni; degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

Visto il proprio decreto n. 01/03 del 13 gennaio 2003, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Reggio Calabria nella nuova composizione prevista dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Considerato che l'istruttoria per la costituzione delle commissioni speciali per la decisione dei ricorsi degli artigiani e degli esercenti le attività commerciali è stata completata, mentre è ancora in corso quella relativa ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Accertato il grado di rappresentatività delle OO.SS. rispettivamente degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sulla base degli stessi criteri adottati per la individuazione dei membri del comitato I.N.P.S. di cui al decreto sopra indicato;

Viste le designazioni delle OO. SS. interessate;

Decreta:

I sottoindicati rappresentanti degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, sono nominati componenti delle commissioni speciali per i ricorsi, come appresso specificate, presiedute dai rispettivi rappresentanti in seno al comitato e composte, altresì, dai membri di diritto di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 44 della citata legge:

Commissione speciale per i ricorsi degli artigiani:

1. Gaietti Matteo Unione, provinciale artigiani (Casa);
2. Lamberti Armando, Unione provinciale artigiani (Casa);
3. Missineo Sebastiano, Associazione provinciale artigiani (CNA);
4. Sinicropi Ottavio, Confartigianato;

Commissione speciale per i ricorsi degli esercenti attività commerciali:

1. Lanucara Anna, Unione provinciale commercio e turismo;
2. De Carlo Francesco, Unione provinciale commercio e turismo;
3. Marcianò Antonino, Confesercenti;
4. Caruso Carmela, Associazione provinciale commer. artigiani (ASCOA).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 23 gennaio 2003

Il direttore provinciale: VERDUCI

03A01266

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 dicembre 2002.

Variazione della ragione sociale del laboratorio «Neotron S.r.l.» autorizzato con decreto 19 luglio 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, in «Neotron S.p.a.».

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 4 settembre 2001, con il quale autorizza il laboratorio «Neotron S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio «Neotron S.r.l.» ha variato la ragione sociale in «Neotron S.p.a.»;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la ragione sociale del predetto laboratorio;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 19 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 4 settembre 2001, relativo all'autorizzazione al laboratorio «Neotron S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, la ragione sociale varia in: «Neotron S.p.a.».

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A01169

DECRETO 17 dicembre 2002.

Variazione della ragione sociale del laboratorio «Neotron S.r.l.» autorizzato con decreto 19 luglio 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, in «Neotron S.p.a.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrale le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2001, con il quale autorizza il laboratorio Neotron S.r.l., per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio Neotron S.r.l. ha variato la ragione sociale in Neotron S.p.a.;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la ragione sociale del predetto laboratorio;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 28 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2001 relativo all'autorizzazione al laboratorio Neotron S.r.l., per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, la ragione sociale varia in: Neotron S.p.a.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A01180

DECRETO 20 dicembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Sanniolab», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel qudro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 6 aprile 2000 dal laboratorio Sanniolab, ubicato in Campochiaro (Campobasso), via C. Colombo - zona industriale, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Sanniolab», ubicato in Campochiaro (Campobasso), via C. Colombo - zona industriale, nella persona del responsabile dott. Giuseppe Orlando, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazzione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità;
esame spettrofotometrico;
perossidi.

03A01179

DECRETO 20 dicembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 23 gennaio 1991, numero di protocollo 001921-60217, con il quale il laboratorio Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa, ubicato in Pescara, via V. Colonna n. 7, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 dicembre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento:

Autorizza

il laboratorio «Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa», ubicato in Pescara, via V. Colonna n. 7, nella persona del responsabile perito chimico

Adriana Di Giambattista, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti sui cui fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Titolo alcolometrico.
Massa volumica a 20°C - densità a 20°C.
Estratto secco totale.
Zuccheri riduttori.
Ceneri.
Acidità totale.
Acidità volatile.
pH.
Anidride solforosa libera e totale.
Solfati.
Cloruri.
Alcalinità delle ceneri.

03A01173

DECRETO 23 dicembre 2002.

Iscrizione di varietà di mais nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di rifonna dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 17 dicembre 2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del declino anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

ALLEGATO

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
007885	Azuera	300	HS	Panam France SARL – Francia
007888	Araya	200	HS	Panam France SARL – Francia
007893	Betina	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
008167	Verri	200	HT	Caussade Semences – Francia
008167	Codiwan	200	HT	Caussade Semences – Francia
008169	Codibob	200	HS	Caussade Semences – Francia
008178	Kristi	200	HS	Caussade Semences – Francia
008179	Korneli	200	HS	Caussade Semences – Francia
008180	Belvi	200	HS	Caussade Semences – Francia
008181	Proffi	200	HS	Caussade Semences – Francia
008182	Swingui	200	HT	Caussade Semences – Francia
008200	Canopy	200	HS	Euralis Genetique – Francia
008256	Dakovo	200	HS	Maisadour Semences – Francia
008242	Dangila	200	HS	Maisadour Semences – Francia
008252	Dexter	200	HS	Maisadour Semences – Francia
008150	Danza	200	HS	Maisadour Semences – Francia
008248	Dhala	200	HS	Maisadour Semences – Francia
008247	Decker	200	HS	Maisadour Semences – Francia
008245	Duroc	200	HT	Maisadour Semences – Francia
008198	Canari	200	HS	Euralis Genetique – Francia
008199	Pegasus	200	HS	Euralis Genetique – Francia
007891	Hektor	300	HS	CT Sjeme, D.O.O. - Croazia
007919	PR38T27	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
007918	PR37Y15	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
007984	PR37M38	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
007993	PR37D03	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
007994	PR37D25	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008171	Nepti	300	HS	Caussade Semences – Francia
008175	Granni	300	HS	Caussade Semences – Francia
008187	Aroca	300	HS	Panam France SARL – Francia
008110	Omeral	300	HS	Zeal Sas – Francia
008253	DKC4521	300	HS	Fondazione Morando Bolognini
007848	Kitty	400	HS	Kws Italia SpA e Kws Seeds Inc. – USA
007846	Kamil	400	HS	Kws Italia SpA e Kws Seeds Inc. – USA
007917	Bonito	400	HS	Trisler Seed Farms Inc. – USA
007878	Briantis	400	HS	Corn States International Sarl – Francia e Holden's Foundation Seeds Inc. – USA

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
007876	Ortensia	400	HS	Corn States International Sarl – Francia e Holden's Foundation Seeds Inc. – USA
007877	Martinic	400	HT	Corn States International Sarl – Francia e Holden's Foundation Seeds Inc. – USA
007925	PR34V10	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
007966	PR35P21	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
007960	PR35D45	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008120	Melodis	400	HS	Euralis Genetique – Francia
008121	Celestis	400	HS	Euralis Genetique – Francia
008123	Canossa	400	HS	Euralis Genetique – Francia
008126	Clementis	400	HS	Euralis Genetique – Francia
008186	Kandoo	400	HS	Apex SARL – Francia
008173	Promi	400	HS	Caussade Semences – Francia
008172	Windi	400	HS	Caussade Semences – Francia
008109	Quintal	400	HS	Zeal Sas – Francia
008112	DKC4915	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Dekalb Genetics Corporation – USA
008237	Dumboa	500	HS	Maisadour Semences – Francia
007850	Karen	500	HS	Kws Italia SpA e Kws Seeds Inc. – USA
007896	Viana	500	HT	Semameris France SARL – Francia
007881	Evolia	500	HS	Corn States International Sarl – Francia e Holden's Foundation Seeds Inc. – USA
007880	Azema	500	HS	Corn States International Sarl – Francia e Holden's Foundation Seeds Inc. – USA
007879	Mitic	500	HS	Corn States International Sarl – Francia e Holden's Foundation Seeds Inc. – USA
007949	PR34N43	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
007947	PR33A46	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
007952	PR34H31	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
007951	PR34B19	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
007954	PR34M94	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
007955	PR34D71	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008128	Edistar	500	HS	Euralis Genetique – Francia
008132	Figueras	500	HS	Euralis Genetique – Francia
008133	Murcia	500	HS	Euralis Genetique – Francia
008160	Cuartal CL	500	HS	Euralis Genetique – Francia
008161	Cuartal Waxy	500	HS	Euralis Genetique – Francia
008206	DKC6022	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Dekalb Genetics Corporation – USA
008235	Dharma	500	HS	Maisadour Semences – Francia
008233	Potenza	500	HS	Maisadour Semences – Francia
009232	Derkou	500	HS	Maisadour Semences – Francia
007869	Keltik	600	HS	Kws Italia SpA e Kws Seeds Inc. – USA

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
007867	Kommand	600	HS	Kws Italia SpA e Kws Seeds Inc. – USA
007864	Kubrick	600	HS	Kws Italia SpA e Kws Seeds Inc. – USA
007862	Karso	600	HS	Kws Italia SpA e Kws Seeds Inc. – USA
007898	Gallego	600	HS	Advanta France – Francia
007922	PR33Y33	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
007920	PR32T93	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
007882	Sancia	600	HS	Corn States International Sarl – Francia e Holden's Foundation Seeds Inc. – USA
007931	PR33D31	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
007937	PR32W86	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008157	Albeniz	600	HS	Euralis Genetique – Francia
008230	Varenne	600	HS	Maisadour Semences – Francia
008246	DKC6417	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Asgrow Seed Company – USA
008221	DKC6418	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Dekalb Genetics Corporation – USA
008223	DKC6530	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Dekalb Genetics Corporation – USA
008224	DKC6521	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Dekalb Genetics Corporation – USA
008226	DKC6535	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Dekalb Genetics Corporation – USA
008229	DKC6660	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Dekalb Genetics Corporation – USA
008241	DKC6309	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Dekalb Genetics Corporation – USA
007870	Kabras	700	HS	Kws Italia SpA e Kws Seeds Inc. – USA
007871	Klaxon	700	HS	Kws Italia SpA e Kws Seeds Inc. – USA
007873	Krypton	700	HS	Kws Italia SpA e Kws Seeds Inc. – USA
007930	PR31N27	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc – USA
008215	DKC6819	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Dekalb Genetics Corporation – USA
008216	DKC6818	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Dekalb Genetics Corporation – USA
008219	DKC6710	700	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Dekalb Genetics Corporation – USA

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A01245

DECRETO 23 dicembre 2002.

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 dicembre 2002, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
003453	Girasole	Blumix-DK3849	Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – GKI -	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
005060	Girasole	DK3832	Sockalb – Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
005061	Girasole	DK3836	Sockalb – Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
005059	Girasole	DK3886	Sockalb – Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
005062	Girasole	DK3900	Sockalb – Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
003818	Girasole	Solekalb-DK3891TR	Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A
004660	Girasole	Briokalb	Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A
005860	Girasole	DK3875	Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A
005859	Girasole	DK3878	Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A
002765	Girasole	Doll-Dk3880	Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A
003828	Girasole	Gemmakalb-DK4005	Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A
004094	Girasole	Geokalb-DK3893	Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A
004662	Girasole	Gioiakalb	Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A
004093	Girasole	Grankalb-DK3868	Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A

004658	**Girasole**	**Iberis**	**Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.**	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A**
003834	**Girasole**	**Ilarkalb-DK3892**	**Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.**	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A**
002806	**Girasole**	**Master-DK3861**	**Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.**	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A**
006196	**Girasole**	**Millan**	**Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.**	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A**
004095	**Girasole**	**Nancykalb-DK3797**	**Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.**	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A**
004097	**Girasole**	**Oleikalb-DK3884**	**Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.**	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A**
004661	**Girasole**	**Orchidea**	**Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.**	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A**
007135	**Girasole**	**Palmasol**	**Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.**	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A**
004659	**Girasole**	**Robinia**	**Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.**	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A**
003762	**Girasole**	**Sonrisa-DK3790**	**Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.**	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A**
002766	**Girasole**	**Sprint-DK3800**	**Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.**	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A**
004663	**Girasole**	**Sprintkalb**	**Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.**	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A**
003766	**Girasole**	**Tularosa-DK3881**	**Dekalb Genetics Co. – Dekalb Argentina S.A. – Dekalb Italia S.p.A.**	**Monsanto Agricoltura Italia S.p.A**
007632	**Soia**	**Demetra**	**Midwest Oilseeds Inc.**	**AGRA Società del Seme**

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A01246

DECRETO 31 dicembre 2002.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio analisi Dr. Bruno Bucciarelli» autorizzato con decreto 13 giugno 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrale le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 10 agosto 2001, con il quale autorizza il laboratorio analisi Dr. Bruno Bucciarelli, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 27 dicembre 2002, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla normativa europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 13 giugno 2001;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato, sono integrate dalle seguenti:

acidità;

analisi spettrofotometrica;

perossidi.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A01174

DECRETO 31 dicembre 2002.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio analisi Dr. Bruno Bucciarelli» autorizzato con decreto 13 giugno 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 giugno 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiali dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Uffiiciale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2002, con il quale autorizza il laboratorio analisi Dr. Bruno Bucciarelli ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione; analisi ufficiali nel settore vitivinicolo per l'intero territorio nazionale;

Considerto che il laboratorio sopra indicato, con nota del 27 dicembre 2002, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla normativa europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 13 giugno 2001;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato, sono integrate dalle seguenti:

acidità totale;
acidità volatile;
anidride solforosa;
densità;
estratto secco;
grado alcolico;
pH;
zuccheri.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A01175

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 gennaio 2003.

Disciplina per la partecipazione dei capi di istituto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai corsi di formazione, di cui all'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2002, n. 448.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DELL'AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 21, di delega al Governo per la riforma della Pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento agli articoli 25 e 29 concernenti rispettivamente la disciplina dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, nonché il reclutamento degli stessi;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che all'art. 22, commi 9 e 10, detta disposizioni per il periodo di formazione del primo corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all'art. 29, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la direttiva n. 1 del 10 gennaio 2003 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del direttore generale del personale della scuola e dell'amministrazione del 17 dicembre 2002 con il quale è stato bandito il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un triennio;

Rilevato che alcuni capi di istituto non hanno acquisito la qualifica di dirigente scolastico, per non avere frequento i corsi di formazione di cui al decreto ministeriale del 5 agosto 1998;

Tenuto conto che i capi di istituto che si trovano in una delle posizioni di cui all'art. 25, comma 11, del succitato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assolvere all'obbligo di formazione, previsto dal comma 7 del medesimo articolo, nell'ambito della formazione di cui all'art. 29 del medesimo decreto legislativo e all'art. 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n, 448;

Ritenuto che occorre definire e disciplinare le modalità di partecipazione del suddetto personale ai corsi di formazione che si svolgeranno nell'ambito della procedura del primo corso-concorso per il reclutamento di cui all'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto disciplina la partecipazione dei capi di istituto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai corsi di formazione di cui all'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito denominato decreto legislativo n. 165/2001, e all'art. 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, di seguito denominata legge n. 448/2001.

Art. 2.

Requisiti e limiti di partecipazione ai corsi di formazione

1. Ai fini dell'acquisizione della qualifica di dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001, possono partecipare al periodo di formazione di cui all'art. 22, comma 9, della legge n. 448/2001, i capi d'istituto delle scuole statali di ogni ordine e grado d'istruzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che si trovano in una delle posi-

zioni indicate all'art. 25, comma 11, del suddetto decreto legislativo e che non hanno partecipato ai corsi di formazione di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 187 del 12 agosto 1998. Agli stessi fini sono obbligati a partecipare alle attività formative anche i capi d'istituto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non hanno assolto l'obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6 del medesimo decreto ministeriale e alle condizioni ivi previste. Non può partecipare alle attività formative il personale direttivo dichiarato permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria funzione per accertati motivi di salute.

2. L'effettiva partecipazione alle attività formative è verificata dall'ufficio scolastico regionale in base all'accertamento delle presenze rilevate a cura dei responsabili dei corsi.

3. Il numero delle assenze, debitamente giustificate e documentate, non può superare 1/6 delle ore di lezione frontale indicate all'art. 22, comma 9 della legge n. 448/2001.

Art. 3.

Termini e modalità per la presentazione delle domande per la frequenza dei corsi di formazione

1. I capi di istituto di cui all'art. 2, comma 1, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, presentano apposita domanda all'ufficio scolastico regionale competente, in relazione alla istituzione scolastica di servizio, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La mancata presentazione della domanda dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, penultimo periodo, equivarrà a rinuncia ad essere preposti ad una istituzione scolastica dotata di autonomia e personalità giuridica, per mancato assolvimento dell'obbligo formativo previsto dall'art. 25, comma 7 del decreto legislativo n. 65/2001.

2. L'ufficio scolastico regionale competente comunica in tempo utile a coloro che hanno presentato la domanda di cui al comma 1, il luogo e la data di inizio dei corsi di formazione.

Art. 4.

Progetto sui profili dell'autonomia

1. Durante il periodo di formazione i corsisti di cui all'art. 3, comma 1, predispongono un progetto relativo ai profili dell'autonomia che deve essere sviluppato sulla base della propria esperienza professionale e delle conoscenze e competenze acquisite durante il corso di formazione.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve essere consegnato, entro 10 giorni dalla conclusione del periodo di formazione, al responsabile del corso, il quale, verificata la partecipazione alle attività formative dell'interessato, comunica all'ufficio scolastico regionale l'assolvimento dell'obbligo formativo.

Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: ZUCARO

03A01447

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Firenze nel giorno 31 dicembre 2002 - dalle ore 9 alle ore 12.

Motivazioni: la disposizine di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 127/7/2002 in data 9 gennaio 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Firenze nel giorno 31 dicembre 2002, dalle ore 9 alle ore 12 - causato da un'assemblea del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 22 gennaio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A00992

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 gennaio 2003.

Conclusione dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo nel triennio 1998-2000, avviata ai sensi della delibera n. 212/02/CONS. (Deliberazione n. 13/03/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 9 gennaio 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo», convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n 78;

Vista la propria delibera n. 26/99, recante «Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

Vista la propria delibera 365/00/CONS, recante «Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 247/1997», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2000;

Vista la propria delibera 212/02/CONS del 3 luglio 2002, recante «Analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo nel triennio 1998-2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2002;

Considerati i dati raccolti attraverso l'operato della società AC Nielsen Italia S.p.a. concernenti la distribuzione delle risorse nel settore televisivo negli anni 1998 e 1999;

Considerati i dati raccolti attraverso l'Informativa di Sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 28, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata»;

Viste le risposte delle società Telepiù S.p.a. e Stream S.p.a. alla richiesta di informazioni inviata dall'Autorità in data 31 ottobre 2002;

Udite in audizione la società Centro Europa 7 S.r.l., in data 14 novembre 2002, e le società Multithematique Italia S.p.a., Cairo TV S.p.a., Gruppo Telepiù e Stream S.p.a., in data 9 dicembre 2002;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. *I dati relativi al triennio 1998-2000 e la delibera 212/02/CONS.*

La competenza sull'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo è attribuita all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, il quale fornisce i criteri per individuare le ipotesi di posizioni dominanti vietate ed attribuisce all'Autorità i poteri necessari per impedirne la formazione o rimuoverle.

La prima verifica sull'eventuale sussistenza di posizioni dominanti vietate nel settore radiotelevisivo italiano, facente riferimento alla situazione del mercato televisivo nell'anno 1997, è stata conclusa dall'Autorità nel giugno 2000.

Nel corso dell'anno 2001 l'Autorità ha provveduto ad acquisire i dati relativi alla raccolta delle risorse economiche da parte delle emittenti nazionali relativi al 1998 e 1999; nel 2002, inoltre, essa ha ottenuto la disponibilità definitiva dei dati relativi all'anno 2000, così da essere in grado, come indicato nella relazione annuale al Parlamento per l'anno 2001, di compiere una valutazione sull'eventuale sussistenza di posizioni dominanti concernente l'intero triennio 1998-2000, maggiormente rappresentativa dei reali andamenti di distribuzione di tali risorse di quanto possa esserlo l'analisi condotta sulla base di un singolo anno.

La citata raccolta dei dati sulla distribuzione delle risorse economiche per il triennio 1998-2000, inquadrabile nella complessiva attività di monitoraggio dell'Autorità ha reso necessari ulteriori approfondimenti, al fine di addivenire ad una esatta determinazione delle quote di mercato degli operatori. Detti approfondimenti hanno riguardato, in particolare, le dinamiche evolutive del settore della televisione a pagamento con riferimento anche alla distribuzione delle risorse all'in-

terno dei gruppi proprietari d'emittenti. Un'ulteriore fase di approfondimento di tipo squisitamente metodologico appariva infine opportuna rispetto al monitoraggio triennale, allo scopo di effettuare il computo delle quote di mercato per il periodo 1998-2000 con la stessa metodologia adottata nella istruttoria sui dati 1997.

La delibera 212/02/CONS del 3 luglio 2002 è finalizzata, come recita il comma 1 dell'art. 1, «ad una analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo nel triennio 1998-2000, ai fini dell'accertamento dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/1997». Ciò al fine di acquisire una base dati omogenea allo scopo di accertare, avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8 dell'art. 2 della legge n. 249/1997, l'eventuale formarsi di posizioni dominanti vietate ai sensi del comma 7 dell'art. 2.

2. *Le fonti informative.*

A partire dall'anno del proprio insediamento, l'Autorità ha commissionato alla società AC Nielsen Italia S.p.a. gli studi aventi per oggetto la rilevazione delle risorse economiche del settore televisivo italiano. La AC Nielsen ha svolto tre studi con riferimento agli anni 1997, 1998 e 1999. Lo studio della AC Nielsen sulle entrate del «Mercato televisivo nel 1997» ha costituito il presupposto della determinazione delle quote di mercato nella delibera 365/00/CONS. Parimenti, anche l'analisi triennale oggetto della presente delibera, si è avvalsa, per gli anni 1998 e 1999, dei rapporti prodotti dalla società AC Nielsen. Gli studi 1998 e 1999 sono stati condotti con la medesima metodologia: lo strumento, predisposto dall'Autorità ed adottato da AC Nielsen per compiere la rilevazione è stato quello del questionario scritto, veicolato da lettere inviate a tutte le emittenti televisive ed alle concessionarie di pubblicità presenti sul territorio nazionale; alle società oggetto d'indagine è stata chiesta un'autocertificazione della corrispondenza dei dati trasmessi con le poste iscritte in bilancio. La società AC Nielsen ha poi curato il processo di controllo ed elaborazione dei dati producendo gli studi di cui sopra.

Diversamente, con riferimento all'anno 2000, l'attività di rilevazione delle risorse economiche del settore televisivo è stata effettuata direttamente dall'Autorità, elaborando i dati trasmessi dagli operatori attraverso l'Informativa di Sistema di cui alla legge 23 dicembre 1996, n 650. La disciplina dell'Informativa di Sistema, in base alla quale sono stati acquisiti i dati del 2000, è stata introdotta dal decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, così come modificato dalla delibera 194/01/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2001. Per quanto attiene ai processi di controllo dei dati acquisiti, l'Informativa di Sistema è stata realizzata con modalità tali per cui i modelli economici devono rispettare dei criteri di quadratura contabile e devono rispondere al contenuto dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico pubblicati in bilancio. Rispondenza ai dati di bilancio e quadratura contabile sono stati i principali sistemi di controllo adottati per verificare la correttezza dei dati trasmessi. Per i principali operatori, al di là dei meri prospetti contabili, è stata verificata la coerenza dei dati trasmessi con riferimento all'intero contenuto informativo dei bilanci d'esercizio e consolidati.

Sul piano della coerenza dei risultati espressi nell'arco del triennio, si sottolinea che la fonte AC Nielsen e la fonte Informativa di Sistema dell'Autorità, per quanto diverse, si caratterizzano per una sostanziale analogia nei metodi di rilevazione. Tale analogia può essere apprezzata prendendo in esame due profili qualificanti delle rispettive ricerche:

la tipologia di soggetti rilevati;

la tipologia di informazioni richieste agli operatori.

I soggetti rilevati sono stati, in entrambi i casi, l'insieme delle emittenti televisive (concessionarie o autorizzate) e delle concessionarie di pubblicità operanti sul territorio nazionale. Rispetto a questo insieme, sono stati presi in considerazione i soggetti che nell'ambito del mercato televisivo raccolgono risorse economiche, escludendo pertanto quelle imprese, per lo più no profit, le quali hanno dichiarato di non produrre ricavi nelle poste contabili oggetto di rilevazione. Anche sotto il profilo delle informazioni richieste si segnala una sostanziale corrispondenza fra il questionario elaborato da AC Nielsen ed i modelli di Informativa di Sistema per l'anno 2000. Questa corrispondenza deriva dal fatto che entrambi i modelli sono stati costruiti ricalcando fedelmente il dettato normativo dall'art. 2 della legge n. 249/1997.

Nei casi in cui l'analisi dei dati ha evidenziato delle incongruenze, sono stati contattati direttamente gli operatori per un supplemento di informazioni. Ove ciò non sia stato possibile, al fine di ottenere i dati sulla raccolta di risorse economiche, si è fatto ricorso a procedimenti di stima, che comunque hanno inciso in modo marginale sulle risultanze finali delle analisi. Si può pertanto concludere nel ritenere che le analogie fra le due fonti di rilevazione hanno consentito all'Autorità di avviare l'analisi dei dati del triennio partendo da una base omogenea.

3. *Analisi dei dati nel triennio 1998-2000.*

Il punto di partenza di questa fase del procedimento istruttorio, come già accennato in precedenza, sono state le fonti AC Nielsen (1998-99) ed Informativa di Sistema (2000). Su tale base dati, l'Autorità ha effettuato diverse attività di controllo:

la prima verifica ha mirato ad uniformare i criteri di valutazione (stime, classificazione delle risorse, ecc.) delle fonti AC Nielsen ed Informativa di Sistema, onde rendere possibile la comparazione dei dati anche in relazione alle tendenze del triennio;

un secondo tipo di verifica, di tipo metodologico, ha avuto come obiettivo quello di uniformare le modalità di calcolo e di allocazione delle singole poste contabili ai criteri utilizzati dall'Autorità nella istruttoria di cui alla delibera 365/00/CONS. Tale attività è stata svolta al fine di comparare le quote di mercato del periodo 1998-2000 con le quote di mercato determinate nell'istruttoria per l'anno 1997;

la terza verifica ha riguardato il confronto delle informazioni desunte dagli studi AC Nielsen ed Informativa di Sistema con i bilanci d'esercizio [(1)] delle principali imprese oggetto di rilevazione;

l'ultimo controllo ha riguardato la conformità delle elaborazioni rispetto alle fonti originarie di informazione, al fine di evitare che vi fossero errori materiali nel trasferimento delle informazioni dalle fonti originarie all'elaborazioni. Detto controllo ha dato esiti negativi.

Queste attività di analisi hanno permesso di riscontrare differenti aspetti rilevanti che si vanno ad esporre di seguito.

Come già nel 1997, anche nel corso del triennio 1998-2000, le emittenti televisive RAI S.p.a. e RTI S.p.a hanno effettuato la raccolta pubblicitaria, rispettivamente, attraverso le concessionarie Sipra S.p.a. e Publitalia '80 S.p.a. I ricavi di tali soggetti sono stati pertanto computati con i medesimi criteri di cui alla delibera 365/00/CONS.

L'emittente TV Internazionale S.p.a., oggi editrice del canale «LA7», non ha conseguito ricavi da vendita di pubblicità nel corso del 1998; per l'esercizio 1999 sono iscritti a bilancio 39,9 miliardi di lire di raccolta pubblicitaria, intermediati dalla concessionaria di pubblicità Cecchi Gori Advertising S.r.l. L'emittente ha ricevuto 29,2 e 21,7 miliardi di lire, rispettivamente negli esercizi 1998 e 1999, come contributo per il servizio di irradiazione del segnale della società monegasca Telemontecarlo S.a.m.; tale rapporto si è interrotto in data 28 luglio 1999. I ricavi da emissione del segnale non sono stati imputati come proventi all'emittente TV Internazionale S.p.a.; viceversa, i ricavi di Cecchi Gori Advertising S.r.l. sono stati valutati al lordo della quota di competenza dell'emittente monegasca.

Nel triennio in esame la concessionaria Cairo TV S.p.a. ha avuto un rapporto di *sub*-concessione con la società Cairo Pubblicità S.p.a., appartenente al medesimo gruppo, in virtù del quale quest'ultima società ha effettuato parte della raccolta pubblicitaria salvo poi retrocedere una quota di proventi a Cairo TV. Le due società sono state pertanto valutate su base consolidata.

Un cenno particolare merita la rilevazione delle risorse economiche delle televisioni a pagamento, che ha richiesto una scelta metodologica diversa da quella adottata per le emittenti terrestri in chiaro. In sintesi, si è proceduto in base ad un duplice criterio: la raccolta di ricavi da abbonamento generata dal mercato è stata rilevata solo in capo alle imprese che gestiscono la piattaforma (Stream o Telepiù). Poiché queste ultime intermediano il 100% di questa tipologia di ricavi, infatti, imputare i volumi di raccolta degli abbonamenti anche alle imprese che trasmettono sulla piattaforma (le quali sostanzialmente vendono la loro programmazione all'emittente) avrebbe significato duplicare i proventi del mercato. Viceversa, la raccolta di pubblicità è stata rilevata in capo ai singoli titolari di autorizzazione poiché la stessa non viene intermediata dall'impresa che gestisce la piattaforma, ma segue una logica commerciale analoga a quella consolidata per la vendita di pubblicità sulle televisioni terrestri in chiaro. Entrambi i criteri, come si dirà in seguito, sono stati vagliati in sede di audizioni ed avallati dagli operatori.

L'esigenza di imputare tutti i ricavi da raccolta di abbonamenti in capo a due soli soggetti, ha richiesto per il gruppo Telepiù un approfondimento di analisi ed una serie di valutazioni che si discostano dallo studio fondato sui dati di AC Nielsen e dell'Informativa di Sistema. Queste fonti, infatti, erano orientate alla rilevazione dei proventi raccolti dalle sole emittenti titolari di concessione o autorizzazione. Un simile approccio non consentiva, nel caso del gruppo Telepiù, di pervenire ad una corretta determinazione delle risorse, dal momento che i ricavi da offerte televisive a pagamento vengono intermediati da una società del gruppo che funge da concessionaria per la vendita di abbonamenti. La società *de qua* denominata Atena Servizi S.p.a. (di seguito Atena) e controllata al 100% da Telepiù S.p.a. rappresenta un *unicum* nel panorama televisivo italiano e di fatto non svolge attività di emittenza televisiva (né è titolare di concessione o autorizzazione alle trasmissioni) e pertanto non è stata rilevata nel monitoraggio triennale. Pur tuttavia, allo scopo di addivenire ad una esatta determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera *a)* della legge n. 249/1997, l'Autorità ha ritenuto necessario approfondire il ruolo di Atena. A tal proposito, è stata condotta un'analisi sui bilanci delle società del gruppo Telepiù, volta ad individuare come si distribuissero le risorse all'interno del gruppo. La tabella seguente illustra sinteticamente i risultati di queste analisi.

[(1)] Sul piano metodologico è noto che lo schema di conto economico del bilancio d'esercizio, dettato dalla disciplina civilistica, non consente di dare evidenza ai ricavi secondo una classificazione funzionale al tipo di analisi in oggetto. Pur tuttavia, le principali imprese riportatno nella relazione sulla gestione nonché nella nota integrativa un riclassifica del valore della produziojne ed altri dati di dettaglio che hanno consentito di effettuare i necessari controlli in merito alla poste contabili oggetto di rilevazione. Si è ricorso all'analisi dei bilanci d'esercizio e consolidati anche nei casi in cui fosse necessario un maggior grado di approfondimento rispetto alla distribuzine dei flussi economici all'interno dei gruppi.

GRUPPO TELEPIU[2]		*(valori in lire/miliardi)*	
	1998	***1999***	***2000***
Europa TV			
Abb. quota retrocessa	392	407	476
Abb. verso terzi	13	1	1
Pubblicità	23	28	31
Totale	**428**	**436**	**508**
Prima TV			
Abb. quota retrocessa	135	108	97
Abb. verso terzi	0	0	0
Pubblicità	0	6	6
- di cui infragruppo	0	4	0
valore di consolidamento	0	3	0
Totale	**135**	**111**	**104**
Atena Servizi			
Pubblicità	0	7	9
- di cui infragruppo	0	2	0
valore di consolidamento	0	5	9
Ricavi da abbonamenti	594	812	1.051
Quota retrocessa	528	515	573
Netto abbonamenti	**66**	**297**	**478**

fonte: bilanci delle società

(2) I totali possono non corrispondere alla somma degli addendi a causa degli arrotondamenti delle cifre decimali.

Come si nota dalla tabella, Atena Servizi percepisce l'insieme dei ricavi da abbonamenti del gruppo Telepiù, salvo poi retrocedere agli editori (Europa Tv e Prima Tv) le quote di loro competenza. Il netto abbonamenti rappresenta la quota di competenza di Atena Servizi, la quale peraltro è notevolmente cresciuta nel corso del triennio passando dall'11% al 45% sulla raccolta lorda.

Questa allocazione dei ricavi all'interno del gruppo si spiega in quanto Atena è di fatto, nei confronti dei clienti, il soggetto «titolare» dell'offerta televisiva a pagamento del gruppo Telepiù, per il quale conclude le transazioni inerenti la vendita di abbonamenti. In ragione di questa particolare organizzazione di gruppo ed al fine di pervenire ad una più puntuale valutazione dei proventi raccolti dal gruppo Telepiù, si è ritenuto di includere i ricavi da raccolta di abbonamenti di Atena Servizi nel computo delle risorse afferenti il mercato televisivo. In sintesi, il valore dei proventi riconducibili al gruppo Telepiù è stato determinato dalla somma dei ricavi da attività tipica delle singole società Atena, Prima ed Europa, al netto delle partite infragruppo e dei ricavi non afferenti all'attività televisiva.

Anche per valutare il peso della società Stream S.p.a. si è deciso di procedere con le informazioni contenute nei bilanci. I dati di AC Nielsen e dell'Informativa di Sistema, infatti, presentavano delle leggere difformità riguardanti il contenuto dei ricavi da pay-tv. È emersa pertanto un duplice esigenza: da un lato quella di rendere omogenei i dati di Stream nel corso del triennio e quindi consentire una valutazione sui trend di mercato; dall'altro, quella di rendere comparabili i dati dei due gestori delle piattaforme. È stato dunque necessario adottare un criterio univoco di valutazione che poteva discendere solo dalla estrazione dal bilancio d'esercizio delle medesime poste contabili. Ne deriva che, anche per questo soggetto, si è ritenuto corretto di considerare i soli ricavi dell'attività tipica (abbonamenti e pubblicità), escludendo dal computo delle risorse quei ricavi che non derivassero direttamente dall'offerta di trasmissioni televisive.

Come ultima notazione metodologica, si segnala che con riferimento alla gestione della piattaforma di Telepiù non sono stati computati nelle risorse i ricavi derivanti da attività di telecomunicazioni quali l'irradiazione del segnale e la locazione satellitare; adottando così un criterio uniforme rispetto alla citata valutazione afferente al caso di TV Internazionale S.p.a. La natura atipica di questi ricavi è stata confermata in sede di audizione, dove è emerso che essi tra l'altro vengono fatturati esclusivamente da Telepiù e non da Stream. La computazione degli stessi avrebbe pertanto determinato un trattamento asimmetrico nella valutazione dei proventi dei due gestori di piattaforme.

4. *Elementi emersi nell'attività istruttoria.*

Al fine di verificare la correttezza delle valutazioni effettuate nei confronti del gruppo Telepiù e di Stream S.p.a e, al contempo, determinare con maggior precisione la consistenza dell'intero mercato della televisione a pagamento nel triennio in esame, il Dipartimento vigilanza e controllo ha inviato, in data 31 ottobre 2002, una dettagliata richiesta di informazioni ad entrambi i gestori delle piattaforme per la televisione a pagamento; le risposte dei due operatori, pervenute rispettivamente in data 20 novembre e 4 dicembre corrente anno, pur dimostrandosi non del tutto esaustive, hanno fornito all'Autorità un quadro più preciso tanto dell'attività svolta da ciascuno di essi quanto dell'identità degli operatori che durante il triennio 1998-2000 ne hanno utilizzato le piattaforme ed i servizi per la trasmissione e la ricezione del segnale via satellite.

Nell'intento di verificare in contraddittorio ed approfondire ulteriormente i dati e le informazioni acquisite, l'Autorità ha convocato in audizione alcuni soggetti attivi nel mercato satellitare: Multithematique Italia S.p.a., Cairo TV S.p.a., il gruppo Telepiù, Stream S.p.a. Le audizioni hanno avuto per oggetto le seguenti tematiche:

la gestione dei rapporti tra le emittenti di canali a diffusione satellitare che trasmettono ad accesso condizionato ed i due gestori delle piattaforme per la tv a pagamento Stream S.p.a e Telepiù S.p.a; in particolare, per quanto concerne quest'ultima piattaforma, è stato chiarito che i rapporti contrattuali tra le emittenti ed il gruppo Telepiù sono gestiti interamente dalla società Atena Servizi S.p.a., la quale remunera la maggior parte dei canali eteroprodotti sulla base di un minimo garantito, variabile secondo la rilevanza del canale, oppure di un fee per subscriber (abbonato), determinato sulla base della contrattazione privata. Modalità di remunerazione simili sono anche adottate da parte di Stream S.p.a nei confronti dei canali eteroprodotti della sua piattaforma. A differenza di Telepiù, tuttavia, Stream gestisce in proprio i rapporti con le emittenti;

le modalità di raccolta della pubblicità nel mercato della televisione ad accesso condizionato. A tal fine sono stati chiariti il ruolo delle concessionarie di pubblicità nonché la rilevanza, nel computo delle risorse economiche del mercato, delle commissioni attribuite alle agenzie di intermediazione (il cd. «sconto di agenzia»);

la natura dei servizi strumentali all'irradiazione del segnale quali il multiplexing, l'uplink, la compressione digitale del segnale, lo scrumbling e la modulazione del segnale, offerti dai gestori delle piattaforme ai canali dei loro bouquet. Tale approfondimento è stato decisivo al fine di definire se tali ricavi fossero da computare nelle risorse del mercato ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera *a)*;

l'opportunità di includere i ricavi da abbonamenti e da pubblicità e di escludere i ricavi per i servizi accessori alla trasmissione del segnale.

5 - *Computo delle quote di mercato ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera* a).

Ai fini della determinazione delle quote di mercato, si è agito in piena conformità rispetto alla metodologia applicata nel corso dell'istruttoria conclusa con la delibera n. 365/00/CONS. Sono stati pertanto calcolati i proventi di ciascun soggetto in rapporto al complesso delle risorse del mercato.

Con riferimento all'interpretazione dei concetti di proventi, si richiama la definizione dell'art. 2, comma 8, lettera *a)* della legge n. 249/1997, secondo cui «i proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione».

Per quanto riguarda la definizione del termine «risorse», l'Autorità, nella delibera n. 365/00/CONS, ha considerato due diverse ipotesi interpretative di tale concetto: nella prima (per comodità indicata come ipotesi A), le risorse sono definite come l'insieme dei proventi delle imprese esercenti l'attività televisiva e dai ricavi delle concessionarie di pubblicità, con riferimento alla raccolta effettuata per il settore televisivo; nella seconda (per comodità indicata come ipotesi B) sono incluse nelle risorse, oltre ai ricavi delle emittenti e delle concessionarie, anche le commissioni d'agenzia. Al fine di evitare soluzioni di continuità rispetto all'interpretazione formulata dalla delibera n. 365/00/CONS, dunque, anche nell'analisi avviata dalla delibera n. 212/02/CONS la determinazione delle quote di mercato è stata effettuata calcolando il volume delle risorse sia al netto che al lordo delle commissioni di agenzia. Anche il metodo adottato per stimare tali commissioni è stato quello utilizzato nella delibera n. 365/00/CONS. Parallelamente, è stato adottato il criterio dell'unità economica, già utilizzato nella delibera n. 365/00/CONS.

In allegato sono presentate sei tabelle di sintesi che indicano rispettivamente:

i ricavi delle imprese esercenti l'attività televisiva;

i ricavi delle imprese esercenti l'attività di concessionaria di pubblicità;

le risorse del mercato televisivo;

le quote di mercato delle imprese esercenti l'attività televisiva;

le quote di mercato delle imprese esercenti l'attività di concessionaria di pubblicità;

le quote di mercato raccolte dalle unità economiche formate dalle emittenti televisive e dalle concessionarie di pubblicità.

Considerati i dati complessivamente raccolti nella presente istruttoria relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000;

Considerati, altresì, i risultati delle analisi svolte, come evidenziato nelle tabelle allegate, ai fini dell'accertamento dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/1997;

Udita la relazione del commissario Vincenzo Monaci;

Delibera:

Art. 1.

Conclusione dell'analisi

1. L'attività di analisi sulla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo nel triennio 1998-2000 avviata con la delibera 212/02/CONS, si conclude con i risultati indicati nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in allegato.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito Web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2003

Il presidente: CHELI

Il commissario relatore: MONACI

Il segretario generale: BOTTO

Tabella 1: ricavi delle imprese esercenti l'attività televisiva[3]

***Imprese Esercenti l'attività televisiva** (valori espressi in lire/miliardi)*

		1998	1999	2000
RAI				
	Pubblicità	1.669	1.852	2.070
	Convenzioni	133	135	134
	Canone netto	2.266	2.322	2.539
	Totale	**4.068**	**4.309**	**4.743**
RTI				
	Pubblicità	2.899	3.185	3.582
	Totale	**2.899**	**3.185**	**3.582**
Telepiù				
	Abbonamenti	606	813	1.052
	Pubblicità	23	31	38
	Totale	**630**	**844**	**1.090**
Strema				
	Abbonamenti	17	60	212
	Pubblicità	-	4	16
	Totale	**17**	**64**	**228**
TV Internazionale + MTV Italia *(già Beta TV)*				
	Pubblicità	57	79	116
	Totale	**57**	**79**	**116**
Rete A				
	Pubblicità	28	25	25
	Totale	**28**	**25**	**25**
Altre emittenti				
	Pubblicità	468	528	564
	Convenzioni	13	14	13
	Totale	**481**	**542**	**577**
Totale proventi TV		**8.180**	**9.048**	**10.360**

fonte: AC Nielsen - AGCOM

[3] I totali possono non corrispondere alla somma degli addendi a causa degli arrotondamenti delle cifre decimali

Tabella 2: ricavi delle imprese esercenti l'attività di concessionarie di pubblicità [4]

Concessionarie di Pubblicità *(valori espressi in lire/miliardi)*	1998	1999	2000
Publitalia '80			
Ricavi Lordi	3.284	3.613	4.093
Quota retrocessa alle emittenti	2.899	3.185	3.582
Ricavi netti	385	428	511
Sipra			
Ricavi Lordi	1.767	1.961	2.209
Quota retrocessa alle emittenti	1.669	1.852	2.084
Ricavi netti	98	109	125
Cecchi Gori Advertising			
Ricavi Lordi	152	152	135
Quota retrocessa alle emittenti	57	79	116
Ricavi netti	95	73	19
MTV Pubblicità			
Ricavi Lordi	23	58	77
Quota retrocessa alle emittenti	23	25	19
Ricavi netti	0	33	58
Cairo			
Ricavi Lordi	39	51	71
Quota retrocessa alle emittenti	27	41	54
Ricavi netti	12	10	17
P.R.S.			
Ricavi Lordi	24	22	31
Quota retrocessa alle emittenti	16	15	21
Ricavi netti	8	7	10
Altre			
Ricavi Lordi	191	221	248
Quota retrocessa alle emittenti	131	152	163
Ricavi netti	60	69	85
TOTALE			
Ricavi Lordi	**5.480**	**6.078**	**6.864**
Quota retrocessa alle emittenti	**4.822**	**5.349**	**6.039**
Ricavi netti	**658**	**729**	**825**

fonte: AC Nielsen – AGCOM

[4] I totali possono non corrispondere alla somma degli addendi a causa degli arrotondamenti delle cifre decimali

Tabella 3: risorse del mercato televisivo

Risorse complessive del mercato *(valori espressi in lire/miliardi)*	**1998**	**1999**	**2000**
Totale ricavi delle emittenti	8.180	9.048	10.360
Totale ricavi netti delle concessionarie	658	729	825
Ipotesi A *(Risorse al netto delle commissioni d'agenzia)*	8.838	9.777	11.185
Ipotesi B *(Risorse al lordo delle commissioni d'agenzia)*	9.660	10.688	12.215

fonte: AC Nielsen – AGCOM

Tabella 4: quote di mercato delle imprese esercenti l'attività televisiva

Imprese esercenti l'attività televisiva		**1998**	**1999**	**2000**
RAI				
	Ipotesi A	46,0%	44,1%	42,4%
	Ipotesi B	42,1%	40,3%	38,8%
RTI				
	Ipotesi A	32,8%	32,6%	32,0%
	Ipotesi B	30,0%	29,8%	29,3%
Telepiù				
	Ipotesi A	7,1%	8,6%	9,7%
	Ipotesi B	6,5%	7,9%	8,9%
Stream				
	Ipotesi A	0,2%	0,7%	2,0%
	Ipotesi B	0,2%	0,6%	1,9%
TV Internazionale – MTV				
	Ipotesi A	0,6%	0,8%	1,0%
	Ipotesi B	0,6%	0,7%	0,9%
Altre emittenti				
	Ipotesi A	5,4%	5,5%	5,2%
	Ipotesi B	5,0%	5,1%	4,7%

fonte: AC Nielsen – AGCOM

Tabella 5: quote di mercato delle imprese esercenti l'attività di concessionaria di pubblicità.

Concessionarie di pubblicità		**1998**	**1999**	**2000**
PUBLITALIA '80 SPA				
	Ipotesi A	37,2%	37.0%	36,6%
	Ipotesi B	34,0%	33,8%	33,5%
SIPRA SPA				
	Ipotesi A	20,0%	20,1%	19,7%
	Ipotesi B	18,3%	18,3%	18,1%
CGA SRL				
	Ipotesi A	1,7%	1,6%	1,2%
	Ipotesi B	1,6%	1,4%	1,1%
MTV PUBBLICITA' SRL				
	Ipotesi A	0,3%	0,6%	0,7%
	Ipotesi B	0,2%	0,5%	0,6%
CAIRO TV SPA				
	Ipotesi A	0,4%	0,5%	0,6%
	Ipotesi B	0,4%	0,5%	0,6%
P.R.S. SRL				
	Ipotesi A	0,3%	0,2%	0,3%
	Ipotesi B	0,2%	0,2%	0,3%
ALTRE				
	Ipotesi A	2,2%	2,3%	2,2%
	Ipotesi B	2,0%	2,1%	2,0%

fonte: AC Nielsen – AGCOM

Tabella 6: quote di mercato raccolte dalle unità economiche nel triennio 1998-2000.

Unità economiche	1998	1999	2000
R.A.I. S.p.a.+ SIPRA S.p.a.			
Ricavi complessivi	4.166	4.418	4.868
Percentuale di risorse raccolte (Ipotesi A)	*47.1%*	*45.2%*	*43.5%*
Percentuale di risorse raccolte (Ipotesi B)	*43.1%*	*41.3%*	*39.9%*
R.T.I. S.p.a. + PUBLITALIA '80 S.p.a.			
Ricavi complessivi	3.284	3.613	4.093
Percentuale di risorse raccolte (Ipotesi A)	*37.2%*	*37.0%*	*36.6%*
Percentuale di risorse raccolte (Ipotesi B)	*34.0%*	*33.8%*	*33.5%*
Altre concessionarie + emittenti			
Ricavi complessivi	1.388	1.746	2.224
Percentuale di risorse raccolte (Ipotesi A)	*15.7%*	*17.9%*	*19.9%*
Percentuale di risorse raccolte (Ipotesi B)	*14.4%*	*16.3%*	*18.2%*
Valore del mercato (v. tabella 3)			
Ipotesi A *(Risorse al netto delle commissioni d'agenzia)*	8.838	9.777	11.185
Ipotesi B *(Risorse al lordo delle commissioni d'agenzia)*	9.660	10.688	12.215

fonte: AC Nielsen – AGCOM

03A01015

DELIBERAZIONE 9 gennaio 2003.

Avvio del procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 31 luglio 1997, n. 249. (Deliberazione n. 14/03/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 9 gennaio 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo», convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78;

Vista la propria delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999, recante «Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

Vista la propria delibera n. 365/00/CONS del 13 giugno 2000, recante «Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 249/1997», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 13/03/CONS del 9 gennaio 2003, recante «Conclusione dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo nel triennio 1998-2000, avviata ai sensi della delibera 212/02/CONS»;

Considerato che, in un contesto internazionale caratterizzato da un elevato grado di concentrazione del mercato televisivo tipico dei mercati oligopolistici, la situazione italiana ha la connotazione propria del duopolio;

Considerato che la dinamica competitiva recente, anche alla luce del più ampio processo di convergenza tra i settori dell'information and communication technologies, ha confermato le difficoltà degli operatori nuovi entrati ad acquisire quote di audience e di risorse pubblicitarie significative e comunque compatibili con una gestione economica in equilibrio;

Considerato che, alla luce dei risultati dell'analisi di cui alla delibera n. 13/03/CONS, risulta che le due unità economiche costituite, rispettivamente, da RAI S.p.a. e Sipra S.p.a. e da R.T.I. S.p.a. e Publitalia S.p.a., hanno raccolto negli anni 1998, 1999 e 2000, proventi per una quota superiore al limite previsto dall'art. 2, comma 8, lett. *a)* della legge 31 luglio 1997, n. 249 e che sia pertanto necessario procedere all'avvio di una istruttoria ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 249/1997;

Ritenuto altresì di procedere alla notifica di avvio dell'istruttoria anche nei confronti della società Mediaset S.p.a. in quanto soggetto controllante delle società R.T.I. S.p.a. e Publitalia S.p.a. ed interessato al procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 3, della delibera n. 26/99;

Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci;

Delibera:

Art. 1.

Avvio del procedimento

1. In base ai risultati dell'analisi sulla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo per il triennio 1998-2000, avviata con delibera n. 212/02/CONS e conclusa con delibera n. 13/03/CONS, è disposto l'avvio di un procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nei confronti delle imprese RAI S.p.a., Sipra S.p.a., R.T.I. S.p.a., Publitalia S.p.a. e Mediaset S.p.a.

2. Il procedimento si svolge secondo le procedure previste dalla citata delibera n. 26/1999 ed è finalizzato alla verifica, nel rispetto del principio del contraddittorio, della effettiva sussistenza di posizioni dominanti vietate o comunque lesive dal pluralismo e all'adozione degli eventuali provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle stesse.

3. Il responsabile del procedimento è l'avv. Gilberto Nava, direttore del dipartimento vigilanza e controllo.

4. Il soggetti interessati al procedimento potranno parteciparvi secondo le modalità previste dal regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni di cui alla delibera n. 26/99.

5. Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e sul sito Web dell'Autorità è notificata alle parti.

Roma, 9 gennaio 2003

Il presidente: CHELI

Il commissario relatore: MONACI

Il segretario generale: BOTTO

03A00979

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2003.

Gestioni patrimoniali individuali e collettive garantite.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

1. L'elevata volatilità che ha caratterizzato l'andamento dei mercati azionari negli ultimi anni ha favorito la richiesta, da parte degli investitori, di schemi di investimento che assicurino la tutela del capitale investito e/o un rendimento minimo di quest'ultimo.

In tale contesto, sono state portate all'attenzione della Banca d'Italia nuove forme di contratti di gestione su base individuale di portafogli di investimento che prevedono, collegato alla gestione, un impegno contrattuale a corrispondere a una certa data una somma equivalente al capitale iniziale, eventualmente incrementato di un rendimento minimo, qualora il valore corrente degli strumenti finanziari nei quali è stato investito il patrimonio sia inferiore all'ammontare dell'impegno assunto (c.d. «gestioni patrimoniali garantite»). Tale impegno — assunto da parte del gestore o di un soggetto terzo — può rivestire diverse forme, tra cui l'emissione di strumenti finanziari derivati (ad esempio, un'opzione *put* sul patrimonio gestito)

In relazione alle predette caratteristiche, le «gestioni patrimoniali garantite» si distinguono dagli schemi di investimento che minimizzano, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione (consistenti anche nell'immissione nei portafogli gestiti di prodotti derivati), la probabilità di perdita del capitale investito. Questi ultimi schemi (c.d. «gestioni a capitale protetto») possono essere ricondotti nelle ordinarie gestioni, individuali o collettive, che gli intermediari abilitati possono liberamente offrire, nel rispetto della disciplina in materia di attività di gestione.

2. Ciò premesso, si forniscono di seguito indicazioni in ordine alla possibilità per gli intermediari abilitati di offrire «gestioni patrimoniali garantite».

Con riferimento alle gestioni su base individuale, si osserva che la presenza di un impegno alla restituzione del capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo non altera di per sé la funzione del contratto di gestione, che si connota principalmente per la finalità di valorizzare un dato patrimonio, perseguita mediante il compimento di una serie di atti unitariamente volti al conseguimento di un risultato utile dell'attività di investimento e disinvestimento in strumenti finanziari. Tale impegno, infatti, rappresenta una pattuizione collegata al contratto di gestione, che non fa venire meno l'obbligo del gestore di eseguire con la dovuta diligenza il contratto.

Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo alle «gestioni patrimoniali garantite» di tipo collettivo: l'esistenza del menzionato impegno in relazione all'investimento in un OICR non incide sulla struttura dell'organismo, sulle norme di contenimento e frazionamento del rischio a esso applicabili o sulle regole di comportamento a cui la società di gestione deve attenersi; detto impegno, invece, incide sulle caratteristiche complessive dell'operazione, delineando il livello teorico di rischio per l'investitore.

3. L'impegno a restituire il capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo riveste uno specifico rilievo ai fini prudenziali, comportando l'assunzione di rischi di mercato (cfr. l'acclusa nota tecnica). A tal riguardo, occorre distinguere a seconda che l'«impegno» nei confronti dell'investitore sia assunto da un soggetto terzo rispetto al rapporto di gestione ovvero dallo stesso soggetto gestore.

Nella prima ipotesi, il richiamato «impegno» è assunto da un soggetto terzo a ciò abilitato. In tal caso, il gestore, rimanendo estraneo all'impegno del «garante», non assume alcun obbligo diretto, né rischi diversi da quelli tipici dell'attività gestoria, dovendosi altresì escludere che il soggetto che assume l'impegno in parola possa rivalersi, in caso di escussione, nei confronti del gestore.

Per quanto riguarda la seconda fattispecie (impegno diretto del gestore), va considerato che la pattuizione in questione non è tipica dei servizi di gestione individuale o collettiva; la semplice abilitazione a svolgere questi ultimi non ricomprende la possibilità di assumere una tale obbligazione, in quanto essa è qualitativamente diversa rispetto a quella propria delle gestioni, nelle quali i rischi connessi con gli strumenti finanziari in portafoglio gravano interamente sul cliente.

Ciò posto, tenuto conto dei rischi che comportano gli schemi contrattuali in parola e che essi, a fini di vigilanza, sono sostanzialmente equiparabili a quelli connessi con l'emissione di opzioni *put* a favore delle controparti sugli strumenti finanziari oggetto della gestione, si ritiene che l'impegno alla restituzione del capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo possa essere assunto solo da banche o da SIM autorizzate all'attività di negoziazione in conto proprio, nel rispetto della vigente disciplina prudenziale relativa ai mezzi patrimoniali e ferme restando le riserve di attività previste dalla legge (1).

Ne consegue che nel caso delle gestioni patrimoniali individuali il gestore può assumere l'impegno in questione solo se sia contestualmente abilitato all'attività di gestione e a quella di negoziazione in conto proprio, mentre, per le gestioni patrimoniali collettive, l'impegno non può essere assunto dalla società di gestione né direttamente né indirettamente (ad es. in forza di clausole che prevedano il diritto di rivalsa del garante nei confronti della SGR). In quest'ultimo caso, esso potrà essere assunto dalle banche e dalle SIN, solo se autorizzate all'attività di negoziazione in conto proprio.

4. Al fine di assicurare la consapevole assunzione dei rischi — di mercato, operativi, legali, reputazionali, ecc. — connessi con le «gestioni patrimoniali garantite», la decisione delle banche e delle SIM di assumere impegni alla restituzione del capitale e/o alla corresponsione di un rendimento minimo relativamente a gestioni patrimoniali, individuali (proprie o di terzi) o collettive, è adottata dal consiglio di amministrazione, che avrà cura di fissare i limiti e le condizioni, nonché di definire specifiche linee di indirizzo gestionale, i processi decisionali per la conclusione dei contratti e apposite procedure di controllo interno. I contratti con cui viene assunto l'impegno, siano essi conclusi con la clientela o con il gestore, devono stabilire l'ammontare massimo dell'impegno medesimo.

(1) Nel caso delle SIM, l'impegno potrà essere assunto esclusivamente attraverso l'utilizzo delle forme tecniche che prevedono l'impiego di strumenti finanziari derivati (ad esempio, un'opzione di vendita del patrimonio gestito).

Nel caso in cui l'impegno in questione sia assunto dal gestore, deve essere assicurato il costante raccordo di tutte le funzioni aziendali interessate, onde presidiare adeguatamente e gestire efficacemente i rischi assunti. Qualora invece l'impegno sia assunto da una banca o da una SIM diversa dal gestore, dovranno essere contrattualmente definiti flussi informativi, da parte del soggetto gestore, in ordine all'entità del portafoglio gestito e alla sua composizione, idonei ad assicurare al soggetto che assume l'impegno un tempestivo e costante monitoraggio dei rischi assunti, anche ai fini dell'ottemperanza delle regole prudenziali.

La decisione di offrire «gestioni patrimoniali garantite» dovrà essere deliberata dal consiglio di amministrazione del soggetto gestore, anche nel caso in cui l'impegno sia assunto da un soggetto terzo.

Per quanto attiene al trattamento a fini prudenziali, segnaletici e di bilancio degli impegni in questione si rinvia all'acclusa nota tecnica. In particolare, gli impegni in esame vanno trattati come opzioni *put* emesse e classificati nel portafoglio non immobilizzato.

Quanto precede implica che per le banche di credito cooperativo gli impegni alla restituzione del capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo sono soggetti ai limiti per l'operatività in prodotti derivati e, in particolare, al divieto di assumere posizioni speculative (cfr. Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo VII, Capitolo 1).

5. Lo sviluppo di un mercato finanziario ordinato ed efficiente dipende, tra l'altro, dalla possibilità per i risparmiatori di effettuare scelte di investimento consapevoli.

In relazione a ciò, per quanto riguarda le gestioni collettive «a capitale protetto o garantito», si richiama, ai sensi degli artt. 36 e 43 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'esigenza che il regolamento dei fondi comuni e lo statuto delle SICAV indichino con precisione e in maniera dettagliata le caratteristiche del prodotto e i termini della «protezione del capitale» o della «garanzia». Dovranno inoltre essere indicati l'onerosità di quest'ultima e i relativi criteri di determinazione.

Roma, 20 gennaio 2003

Il Governatore: FAZIO

ALLEGATO

NOTA TECNICA

Nelle gestioni patrimoniali (individuali e collettive) l'impegno verso una controparte alla restituzione del capitale investito e/o alla corresponsione di un rendimento minimo equivale all'emissione di un'opzione *put* a favore della controparte, che ha come sottostante gli strumenti finanziari della gestione e come prezzo d'esercizio un valore pari all'importo garantito.

Pertanto, a fini prudenziali e segnaletici, l'intermediario che assume l'impegno è tenuto a rilevare un'opzione *put* emessa. Quest'ultima va classificata nel portafoglio non immobilizzato, in quanto — sebbene l'opzione duri sino alla chiusura del servizio di gestione patrimoniale cui essa è collegata — le attività sottostanti sono oggetto di gestione dinamica e sottoposte a «turnover».

Ciò premesso, ai fini dell'assolvimento dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, si precisa che le singole attività sottostanti devono essere sottoposte, in funzione della loro natura, ai requisiti relativi a titoli di debito, titoli di capitale o quote di OICR. Tuttavia, qualora la banca o la SIM a fini gestionali interni non procedano alla scomposizione analitica delle attività che compongono la gestione ma trattino quest'ultima come un unico insieme, anche a fini prudenziali la gestione può essere trattata come un'attività sintetica (1)

In particolare, per i titoli di debito e di capitale, il «delta equivalent value» va calcolato moltiplicando il valore corrente di ciascun titolo sottostante, ovvero della gestione patrimoniale nel caso in cui non si proceda alla scomposizione analitica delle attività che la compongono (2), per il «delta» dell'intero portafoglio (comprensivo degli eventuali investimenti in quote di OICR). Anche i requisiti patrimoniali per i fattori «gamma» e «vega» devono essere determinati con riferimento a ciascun sottostante, ovvero all'attività sintetica qualora non si proceda alla scomposizione analitica delle attività che compongono la gestione patrimoniale (3).

Quanto alle quote di OICR presenti nella gestione, si rammenta che la vigente disciplina di vigilanza, coerentemente con quanto previsto dalla direttiva 93/6/CEE, impone alle «posizioni lunghe» su tali quote un requisito patrimoniale da determinarsi con modalità analoghe a quelle previste per il coefficiente di solvibilità. Pertanto, relativamente a tali posizioni:

- non è ammessa la compensazione preventiva con eventuali opzioni di segno opposto, tenuto conto che sono prese in considerazione unicamente le «posizioni lunghe»;

- il calcolo del requisito va effettuato applicando al valore nazionale un fattore di conversione convenzionalmente pari al 50% e ponderando tale valore per un fattore di controparte corrispondente a quello della tipologia di titoli più rischiosa prevista dal regolamento dell'OICR;

- non si applicano i requisiti patrimoniali per il rischio generico e per i fattori «gamma» e «vega», in quanto non previsti dal coefficiente di solvibilità.

Le banche e le SIM che utilizzano propri modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato potranno considerare la gestione analiticamente oppure come un'attività sintetica, in modo analogo a quanto previsto per la metodologia standard.

---

(1) Qualora la gestione patrimoniale sia composta interamente da titoli di debito: a) la durata residua dell'attività sintetica è convenzionalmente pari alla *duration* modificata del complesso dei titoli di debito che compongono la gestione; b) la ponderazione per il rischio specifico dell'attività sintetica è quella della tipologia di titoli di debito più rischiosa prevista dal contratto di gestione patrimoniale.

Qualora la gestione patrimoniale sia composta interamente da titoli di capitale, essa può essere sinteticamente trattata come un titolo di capitale quotato solo se il contratto di gestione patrimoniale preveda d'investire unicamente in titoli di capitale quotati in mercati ufficiali oppure in contratti derivati su indici di Borsa negoziati su mercati ufficiali e che riguardino indici ampiamente diversificati. In caso contrario, la gestione va sinteticamente trattata come un titolo di capitale non quotato.

Nel caso di gestioni di tipo misto, l'attività sintetica va ripartita per natura (titolo di debito, titolo di capitale, quote di OICR) proporzionalmente al peso che ciascuna categoria di attività ha all'interno della gestione. Alle frazioni classificate come titoli di debito e di capitale si applicano le menzionate regole convenzionali.

(2) Nel caso di gestioni miste il valore corrente va ripartito per natura porzionalmente al peso che ciascuna categoria di attività ha all'interno della gestione.

(3) Nel caso di gestioni miste, il *gamma* e il *vega* dell'attività sintetica vanno applicati, al fine di tenere conto della natura del sottostanti, a ciascuna categoria di attività (titoli di debito, titoli di capitale) che che compongono la gestione.

Si fa inoltre presente che nelle segnalazioni di vigilanza e in bilancio le opzioni in esame vanno rilevate come segue:

1) Banche:

- i premi incassati in anticipo vanno segnalati nella matrice dei conti nella sottovoce 1921.69 «creditori diversi - premi ricevuti per contratti derivati di natura opzionale - contratti derivati finanziari», nelle segnalazioni su base consolidata nella sottovoce 32230.10 «altre passività - altre», in bilancio nella voce 50 «altre passività»;

- le attività da ricevere, sottostanti alle opzioni, devono figurare negli «impegni e rischi» (matrice dei conti voce 1543 - sottovoci da 42 a 46 «titoli da ricevere per operazioni da regolare - altre operazioni»; segnalazioni su base consolidata sottovoce 32310.18 «impegni - altri impegni»; bilancio voce 20 «impegni»);

- il rischio finanziario connesso con le opzioni va segnalato (4) nella matrice dei conti nella voce 1599 «contratti derivati finanziari», nelle segnalazioni su base consolidata nella voce 33253 «contratti derivati finanziari: valori intrinseci negativi»;

- il prezzo d'esercizio delle opzioni va riportato (5) nella matrice dei conti nella voce 3041 «opzioni», nelle segnalazioni su base consolidata nella voce 33243 «opzioni», in bilancio nella nota integrativa, tabella 10.5 «operazioni a termine»;

- nella nota integrativa, sezione 12 «gestione e intermediazione per conto terzi», va fornita un'adeguata illustrazione dell'operatività in gestioni patrimoniali garantite.

2) SIM:

- nel bilancio di esercizio le attività da ricevere sottostanti alle opzioni devono essere indicate nella voce 20 - «Impegni», i premi connessi con le opzioni emesse devono essere indicati nella voce del passivo 50 - «Opzioni e altri valori emessi». Ulteriori e dettagliate informazioni sulle opzioni e, più in generale, sull'operatività in questione devono essere fornite in nota integrativa;

- nelle segnalazioni di vigilanza relative ai dati patrimoniali (Sez. I) i premi delle opzioni devono essere segnalati nella voce 44030 - «Opzioni e altri valori assimilati emessi».

Nella sezione «Portafoglio e posizioni in contratti derivati e pronti contro termine» (Sez. III) devono essere indicate: nella voce 44150 - «Titoli in portafoglio», sottovoci 3 e 06, le opzioni emesse per le quali il premio sia stato regolato; nella voce 44151 - «Vendita di contratti derivati con scambio di capitale», sottovoci 2 e 04, le opzioni emesse per le quali il premio sia ancora da regolare.

Nei dati di bilancio (Sez. VIII) devono essere indicati: i premi delle opzioni (voce 43054 - «Opzioni e altri valori assimilati emessi»); le attività da ricevere (voce 43101 - «Impegni: titoli da ricevere per operazioni da regolare»); le opzioni emesse (voce 43104 - «Operazioni fuori bilancio con altre finalità: opzioni emesse»); il valore di mercato delle opzioni (voce 43308 - «Opzioni e altri valori assimilati: valore di mercato»).

---

(4) Nel caso di gestioni miste il rischio finanziario va ripartito in base al peso che ciascuna categoria di attività ha all'interno della gestione.

(5) Nel caso di gestioni miste Il prezzo di esercizio va ripartito per «categoria valore mobiliare» in base al peso che ciascuna categoria di attività ha all'interno della gestione.

03A01425

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2002.

Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2003. (Deliberazione n. 13874).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 13.365 e n. 13.366 del 29 novembre 2001 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2002 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2003, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2003, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2003, nell'albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;

b) le banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;

c) le società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2003 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d)*, dello stesso decreto;

d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2003, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)* e *c)*, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;

e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 alla data del 2 gennaio 2003 e quelli iscritti alla stessa data nel ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;

f) le società di gestione del risparmio iscritte nell'albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le società di investimento a capitale variabile iscritte nell'albo di cui all'art. 44, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998 ed i soggetti istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124/1993 che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;

g) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2003, nell'albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

h) la Borsa Italiana S.p.a.;

i) la MTS S.p.a.;

l) la Monte Titoli S.p.a.;

m) la Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.;

n) gli organizzatori di scambi organizzati, iscritti nell'elenco pubblicato ai sensi del punto 3 della comunicazione Consob n. 97747 del 24 dicembre 1998 in corso di validità alla data del 2 gennaio 2003;

o) i soggetti - diversi dallo stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico - emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali alla data del 2 gennaio 2003;

p) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, iscritti nella sezione *A* dell'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11.971/1999 in corso di validità alla data del 2 gennaio 2003;

q) gli offerenti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera *f)*, che alla data del 2 gennaio 2003, avendo concluso una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2002 ed il 1° gennaio 2003, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97, comma 1, lettera *b)*, o n. 103, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 58/1998;

r) le società di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2003, nell'albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 dicembre 2002

Il presidente: SPAVENTA

03A01176

DELIBERAZIONE 27 dicembre 2002.

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2003. (Deliberazione n. 13875).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Viste le proprie delibere n. 13.365 e n. 13.366 del 29 novembre 2001 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2002 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Vista la propria delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 con la quale sono stati individuati per l'esercizio 2003, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2003, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002;

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2003, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 è determinato nelle seguenti misure:

Riferimento normativo (delibera n. 13.874/02)	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 1, lettera *a)*	Sim iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie)	€ 2.800 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2 gennaio 2003
Art. 1, lettera *b)*	Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998	€ 2.800 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2 gennaio 2003
Art. 1, lettera *c)*	Società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2003 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998	€ 2.800 per il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento
Art. 1, lettera *d)*	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993	€ 2.800 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2 gennaio 2003
Art. 1, lettera *e)*	Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998	€ 3.160 € 405
Art. 1, lettera *f)*	Società di gestione del risparmio, Sicav, organismi di investimento collettivo e soggetti istitutori di fondi pensione aperti	€ 1.410 per ogni fondo operativo alla data del 2 gennaio 2003, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2 gennaio 2003
Art. 1, lettera *g)*	Promotori finanziari iscritti nell'Albo	€ 123
Art. 1, lettera *h)*	Borsa Italiana S.p.a.	€ 2.317.445
Art. 1, lettera *i)*	MTS S.p.a.	€ 220.875
Art. 1, lettera *l)*	Monte Titoli S.p.a.	€ 353.405
Art. 1, lettera *m)*	Cassa di compensazione e garanzia	€ 235.030
Art. 1, lettera *n)*	Organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'elenco Consob	€ 1.580
Art. 1, lettera *o)*	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	Come da successivo comma 2
Art. 1, lettera *p)*	Emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'elenco Consob	€ 5.390
Art. 1, lettera *q)*	Offerenti diversi da quelli indicati nell'art. 1, lettera *f)*	Come da successivi commi 3 e 4
Art. 1, lettera *r)*	Società di revisione iscritte nell'albo	Come da successivo comma 5

2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *o)*, della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002, è computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2003.

L'importo del contributo per le azioni di società italiane è pari ad una quota fissa di € 5.165 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, più € 49 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 39 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio.

L'importo del contributo per le obbligazioni di società italiane è pari ad una quota fissa di € 5.165 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni già quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998.

L'importo del contributo per i warrant emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di € 5.165 per ogni warrant quotato.

L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di € 723 per ogni covered warrant e per ogni certificate quotato.

L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, exchange traded funds e sicav di società italiane è pari ad una quota fissa di € 1.410 per ciascun fondo ovvero per ciascun comparto quotato.

Ciascun emittente italiano non è tenuto a versare importi complessivamente superiori a € 165.000.

L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi da società estere è pari ad una quota fissa di € 5.165. L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da società estere è pari a quello fissato per le società italiane. L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, exchange traded funds, e sicav di società estere è pari a quello fissato per le società italiane. Ciascun emittente estero non è tenuto a versare importi complessivamente superiori a € 165.000.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *q)*, della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 è determinato nelle seguenti misure:

3/1 - per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, è pari ad una quota fissa di € 7.800 per ciascuna offerta conclusa;

3/2 - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attività sottostante, è pari a € 775 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

3/3 - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, è pari all' 1,5% del controvalore di ciascuna sollecitazione conclusa. La misura minima del contributo è pari per ciascuna sollecitazione a € 7.800; la misura massima è pari a € 2.500.000;

3/4 - per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio è pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 7.800 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,06% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima del contributo è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto o scambio.

4. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 3, punti 3/3 e 3/4, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *r)*, della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 è determinato nella misura del 4% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della società di revisione chiuso nel 2002.

6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 è versato alla Consob con le modalità e nei termini che verranno stabiliti con distinto provvedimento.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 dicembre 2002

Il presidente: SPAVENTA

03A01177

DELIBERAZIONE 14 gennaio 2003.

Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2003. (Deliberazione n. 13888).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Vista la propria delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002, con la quale si è provveduto a determinare, per l'esercizio 2003, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Vista la propria delibera n. 13.875 del 27 dicembre 2002 con la quale si è provveduto a determinare, per l'esercizio 2003, la misura della contribuzione;

Atteso che la citata delibera n. 13.875 del 27 novembre 2002 demanda a successivo provvedimento la definizione delle modalità e dei termini di versamento della contribuzione predetta;

Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla definizione delle modalità e dei termini di versamento della contribuzione dovuta, per l'esercizio 2003, ai sensi della citata delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002;

Delibera:

Art. 1.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. Il versamento della contribuzione dovuta dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere *a), b), c), d), e), f)* [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed i soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124], *g), n), o)* [esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali], *p), q)* [esclusi gli offerenti esteri], della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 deve essere effettuato entro il 15 aprile 2003. Ai fini del versamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 15 marzo 2003, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione:

a) il nome e cognome (persone fisiche) o la denominazione sociale (persone giuridiche);

b) il codice fiscale o se richiesto il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob acquisibile dagli interessati telefonicamente presso la Consob stessa (tel. 06/84771).

3. Nei venti giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresì acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa in locale saranno rese note, entro il 15 marzo 2003, attraverso il Notiziario settimanale-Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it). Copia delle istruzioni verrà trasmessa alle associazioni di categoria interessate.

4. I soggetti indicati nell'art. 1, lettera *g)*, della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 possono, nei venti giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, effettuare il pagamento anche con carta di credito tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni saranno rese note, entro il 15 marzo 2003, attraverso il Notiziario settimanale-Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

5. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere *h), i), l)* ed *m)*, della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 dev'essere effettuato entro il 28 febbraio 2003.

6. Il versamento di cui al comma 5 dev'essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11170.33 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, largo Benedetto Marcello n. 198 - 00198 Roma - Cod. 3002.3 - Cab 03251.

7. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue:

a) la denominazione ed il codice fiscale, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento;

b) il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

8. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

9. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettera *r)*, della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 dev'essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi da 6 a 8, entro:

a) il 28 febbraio 2003, qualora il bilancio chiuso nel 2002 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente alla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2002, negli altri casi.

10. Nel termine di versamento di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 9, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 7 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, è trasmessa alla Consob. La tabella deve essere predisposta in conformità allo schema definito con comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999.

11. Il versamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere *f)* [limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed ai soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124], *o)* [limitatamente ai soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali] e *q)* [limitatamente agli offerenti esteri], della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 deve essere effettuato, entro il 15 aprile 2003, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il 15 marzo 2003, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

12. L'avviso di pagamento di cui al precedente comma conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue:

a) la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento;

b) il «codice utente» ed il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario dev'essere effettuato sul conto corrente n. 11236.37 intestato a «Consob/Gestione contributi di vigilanza, via G.B.Martini n. 3 - 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, largo Benedetto Marcello n. 198 - 00198 Roma (Italia) - Cod. 3002.3 - Cab 03251.

Art. 2.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento delle contribuzioni entro i termini stabiliti comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'art. 65 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 14 gennaio 2003

Il presidente: SPAVENTA

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

Contributo di vigilanza

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine di versamento
CA1	art. 1, lett. *a)*, delibera n. 13.874/02	Sim iscritte nell'Albo (incluse le fiduciarie)	€ 2.800 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2003	15 aprile 2003
CB1	art. 1, lett. *b)*, delibera n. 13.874/02	Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/98	€ 2.800 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2003	15 aprile 2003
CC1	art. 1, lett. *c)*, delibera n. 13.874/02	Società di gestione del risparmio che alla data del 2.1.2003 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dal regolamento della Banca d'Italia ex art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998	€ 2.800 per il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento	15 aprile 2003
CD1	art. 1, lett. *d)*, delibera n. 13.874/02	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/93	€ 2.800 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2003	15 aprile 2003

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine di versamento
CE1	art. 1, lett. *e)*, delibera n. 13.874/02	Agenti di cambio iscritti nel ruolo unico di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/98	€ 3.160	15 aprile 2003
CE2	art. 1, lett. *e)*, delibera n. 13.874/02	Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/98	€ 405	15 aprile 2003
CF1	art. 1, lett. *f)*, delibera n. 13.874/02	Società di gestione del risparmio italiane, Sicav italiane e Soggetti istitutori di fondi pensione aperti italiani	€ 1.410 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2003, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2.1.2003	15 aprile 2003
CF2	art. 1, lett. *f)*, delibera n. 13.874/02	Organismi di investimento collettivo esteri armonizzati ex art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 58/98 ed Organismi di investimento collettivo esteri non armonizzati ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 58/98 e Soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti	€ 1.410 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2003, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2.1.2003	15 aprile 2003
CG1	art. 1, lett. *g)*, delibera n. 13.874/02	Promotori finanziari iscritti nell'Albo	€ 123	15 aprile 2003
CH1	art. 1, lett. *h)*, delibera n. 13.874/02	Borsa Italiana S.p.a.	€ 2.317.445	28 febbraio 2003
CI1	art. 1, lett. *i)*, delibera n. 13.874/02	MTS S.p.a.	€ 220.875	28 febbraio 2003
CL1	art. 1, lett. *l)*, delibera n. 13.874/02	Monte Titoli S.p.a.	€ 353.405	28 febbraio 2003
CM1	art. 1, lett. *m)*, delibera n. 13.874/02	Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.a.	€ 235.030	28 febbraio 2003
CN1	art. 1, lett. *n)*, delibera n. 13.874/02	Organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'elenco Consob	€ 1.580	15 aprile 2003
CO1	art. 1, lett. *o)*, delibera n. 13.874/02	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	come da art. 1, comma 2, delibera n. 13.875/02	15 aprile 2003
CP1	art. 1, lett. *p)*, delibera n. 13.874/02	Emittenti azioni e obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'elenco Consob	€ 5.390	15 aprile 2003
CQ1	art. 1, lett. *q)*, delibera n.13.874/02	Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 ed il 2 gennaio 2003, offerte pubbliche d'acquisto residuali	come da art. 1, comma 3, punto 3/1, delibera n. 13.875/02	15 aprile 2003
CQ2	art. 1, lett. *q)*, delibera n. 13.874/02	Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 ed il 2 gennaio 2003, offerte di prodotti finanziari che danno diritto al pagamento di un differenziale	come da art. 1, comma 3, punto 3/2, delibera n. 13.875/02	15 aprile 2003
CQ3	art. 1, lett. *q)*, delibera n. 13.874/02	Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 ed il 2 gennaio 2003, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto/sottoscrizione di prodotti finanziari	come da art. 1, comma 3, punto 3/3, delibera n. 13.875/02	15 aprile 2003
CQ4	art. 1, lett. *q)*, delibera n. 13.874/02	Offerenti diversi dai gestori collettivi che hanno concluso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 ed il 2 gennaio 2003, altre sollecitazioni all'investimento, altre offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie ed altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali	come da art. 1, comma 3, punto 3/4, delibera n. 13.875/02	15 aprile 2003
CR1	art. 1, lett. *r)*, delibera n. 13.874/02	Società di revisione iscritte nell'Albo	4% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione, come da art. 1, comma 5, delibera n. 13.875/02	come da art. 1, comma 9, punto *a)* o *b)*

03A01178

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 febbraio 2003

Dollaro USA	1,0910
Yen giapponese	130,30
Corona danese	7,4357
Lira Sterlina	0,66070
Corona svedese	9,2489
Franco svizzero	1,4666
Corona islandese	82,63
Corona norvegese	7,5635
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58001
Corona ceca	31,784
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,25
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6274
Lira maltese	0,4211
Zloty polacco	4,1643
Leu romeno	35963
Tallero sloveno	231,1975
Corona slovacca	41,812
Lira turca	1792000
Dollaro australiano	1,8425
Dollaro canadese	1,6523
Dollaro di Hong Kong	8,5094
Dollaro neozelandese	1,9815
Dollaro di Singapore	1,8959
Won sudcoreano	1281,11
Rand sudafricano	9,1644

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27.*

03A01520

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Laidor»

Con il decreto n. 800.5/R.M.283/D1 del 17 gennaio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

LAIDOR: 200 mg compresse blister 15 compresse - A.I.C. n. 028921 043.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Esseti Farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

03A00997

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esmeron»

Con il decreto n. 800.5/R.M.772/D2 del 17 gennaio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

ESMERON:

12 fialoidi 50 mg 5 ml - A.I.C. n. 029209 018;

10 fialoidi 100 mg 10 ml - A.I.C. n. 029209 020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta N. V. Organon, titolare dell'autorizzazione.

03A00998

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Auxonorm»

Con il decreto n. 800.5/R.M.203/D10 del 17 gennaio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

AUXONORM:

3 flaconi liofilizzato 4 U.I. + 3 fiale solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 027744 010;

1 flacone liofilizzato 4 U.I. + fiala solvente 1,5 ml - A.I.C. n. 027744 022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Valeas Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., titolare della specialità.

03A00996

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Teobid»

Con il decreto n. 800.5/R.M.460/D11 del 17 gennaio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

TEOBID:

flacone 200 ml sospensione 6% - A.I.C. n. 028551 012;

flacone 200 ml sospensione 4% - A.I.C. n. 028551 024;

flacone 200 ml sospensione 2% - A.I.C. n. 028551 036.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratori Farmaceutici Vita S.r.l., titolare della specialità.

03A00995

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Relsyne»

Con il decreto n. 800.5/R.M.907/D12 del 17 gennaio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

RELSYNE: 1 flacone liofilizzato 0,08 mg + solvente - A.I.C. n. 026921 015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi-Synthelabo S.p.a., in qualità di legale rappresentante della Sanofi-Synthelabo France, titolare della specialità.

03A00993

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efrarel»

Con il decreto n. 800.5/R.M.176/D13 del 17 gennaio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

EFRAREL:

14 compresse 500 mg - A.I.C. n. 028049 017;

IM IV 3 fiale 1000 mg - A.I.C. n. 028049 031.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Mediolanum Farmaceutici S.p.a., titolare della specialità.

03A00994

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agrippal S1».

Con il decreto n. 800.5/R.M.106/D14 del 28 gennaio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

AGRIPPAL S1:

sospensione iniettabile 0,5 ml 50 siringhe preriempite con ago (50 dosi) - A.I.C. n. 026405 302/V;

sospensione iniettabile 0,5 ml 50 siringhe preriempite senza ago (50 dosi) - A.I.C. n. 026405 314/V.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Chiron S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

03A01392

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Saizen»

Con il decreto n. 800.5/R.M.450/D15 del 28 gennaio 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

SAIZEN:

0,67 mg - 1 flacone liofilizzato + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 026663047;

8 mg easyject - 1 flacone liofilizzato + 1 cartuccia - A.I.C. n. 026863074;

8 mg easyject - 5 flaconi liofilizzato + 5 cartucce solvente - A.I.C. n. 026863086.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Industria Farmaceutica Serono S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della confezione della specialità identificata con A.I.C. n. 026863086 è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

03A01391

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Assunzione della personalità giuridica di diritto privato del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, in Recanati ed approvazione del relativo statuto.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 31 dicembre 2002, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, con sede in Recanati, ha assunto la personalità giuridica di diritto privato, e ne è stato approvato il relativo statuto.

03A01001

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Bican Società di revisione S.a.s. di Caratozzolo Marcello e Nuccio Salvatore», attualmente «Bican Società di revisione S.a.s.» di Aglialoro Marco Aurelio.

Con decreto direttoriale 27 gennaio 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 20 dicembre 1994 alla società «Bican Società di revisione s.a.s. di Caratozzolo Marcello e Nuccio Salvatore», attualmente «Bican società di Revisione s.a.s. di Aglialoro Marco Aurelio, già con sede legale in Roma ed allo stato in Palermo (numero di iscrizione al registro delle imprese e C.F. 04479611008), è sospesa.

03A01242

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Prometea S.r.l.», in Pescara.

Con decreto direttorale 27 gennaio 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 31 ottobre 1996 alla società «Prometea S.r.l. con sede legale in Pescara (numero di iscrizione al registro delle imprese e C.F. 01051970687), è sospesa.

03A01244

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Milfid - Fiduciaria di Milano S.p.a.», in Assago-Milanofiori.

Con decreto direttorale 28 gennaio 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al Regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 12 gennaio 1971, modificata in data 24 agosto 1977, 6 gennaio 1978 e 3 settembre 1999, alla Società «Milfid - Fiduciaria di Milano S.p.A», con sede legale in Assago-Milanofiori (Milano), C.F. 02602190155, è dichiarata decaduta per fusione della stessa nella Società «Compagnia di assicurazione di Milano - Società per azioni», in forma abbreviata «Milano Assicurazioni S.p.a.», con sede legale in Milano, C.F. 00957670151.

03A01243

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

1. Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le seguenti ditte hanno cessato l'attività di vendita di materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazioni n. 794 del 22 ottobre 2002 e n. 47 del 13 gennaio 2003, il dirigente del settore ha disposto la cancellazione delle ditte stesse dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione.

Marchi di identificazione per metalli preziosi annullati con determinazione dirigenziale n. 794/2002:

N. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
911 FI	SI.MO. dei Fratelli Morelli S.a.s.	Regello	4	—
1437 FI	Acuti Mario	Firenze	4	—

Marchi di identificazione per metalli preziosi annullati con determinazione dirigenziale n. 47/2003:

N. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
193 FI	Raddi Roberto	Scandicci	2	—
393 FI	S.P.Z. S.n.c.	Firenze	16	1
899 FI	Raspini Massimiliano	Firenze	4	—
1153 FI	Mazzucconi Giovanni	Bagno a Ripoli	2	—
1461 FI	Berdicchia Milton Igor	Firenze	—	4
1550 FI	Classè S.r.l.	Firenze	1	—
1591 FI	K e PH di Veltri Pierangelo e C. S.n.c.	Firenze	2	—
1617 FI	La Miniera d'Oro progetti di Tatini Andrea	Firenze	2	—
1626 FI	Fabio Fei	Firenze	1	—

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze.

03A01387

COMUNE DI ALÌ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Alì (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 7 per mille, senza applicare aliquote differenziate per particolari categorie o riduzioni sulla prima casa oltre quello previste per legge.

03A00999

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Almenno San Bartolomeo (provincia di Bergamo) ha adottato il 10 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) quantificandola nella misura unica del 5,2 per mille.

03A01000

COMUNE DI CIRCELLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Circello (provincia di Benevento) ha adottato l'11 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.

(Omissis).

I. Di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1° gennaio 2003:

1) aliquota 5 per mille persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'abitazione principale;

2) aliquota 5 per mille unità immobiliare locata con contratto a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

3) aliquota 5 per mille persona fisica per unità immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale;

4) aliquota 5 per mille alloggi posseduti e non locati;

5) aliquota 5 per mille immobiliari diversi dalle abitazioni possedute nel comune;

6) aliquota 5 per mille immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro;

7) aliquota 5 per mille agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge n. 449/1997;

8) aliquota 5 per mille fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti;

9) aliquota 5 per mille tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione.

II. Detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:

1) € 103,29 per detrazione base;

(Omissis).

III. Riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

03A01002

COMUNE DI CISERANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ciserano (provincia di Bergamo) ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis).

1) di applicare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 nelle misure seguenti:

a) 5 per mille per abitazioni principali ed assimilate (ai sensi dell'art. 19 del vigente regolamento comunale dell'I.C.I.) ed una pertinenza connessa all'abitazione principale (ai sensi della circolare ministeriale n. 23/E del 2000) e terreni agricoli;

b) 6 per mille su tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili;

2) di tenere conto della disposizione ex art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge n. 662/1996 per la determinazione della base imponibile;

3) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, assimilate e pertinenze del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale, dimora abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate e alle unità immobiliari concesse in uso gratuito al coniuge legalmente separato o divorziato.

(Omissis).

03A01003

COMUNE DI COLICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Colico (provincia di Lecco) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis).

ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2003

Aree fabbricabili	Terreni agricoli	Fabbricati				
				Abitazioni		
	Esenti ai sensi art. 7 (lettera *h)* decreto legislativo n. 504/1992 e della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993	Immobili diversi da abitazioni	Realizzati per vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalentemente della attività la costruzione e l'alienazione di immobili	Principale	In aggiunta alla principale	Alloggi non locati
6,9 per mille		6,9 per mille	6,9 per mille	4,4 per mille	6,9 per mille	6,9 per mille

(Omissis).

03A01004

COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cugliate Fabiasco (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis).

1) di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,20 per mille per l'anno 2003;

2) di dare atto che la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di € 103,29.

(Omissis).

03A01005

COMUNE DI MONTERADO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Monterado (provincia di Ancona) ha adottato il 23 novembre 2002 e il 20 dicembre 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis).

1. per l'anno 2003, l'applicazione, alla base imponibile relativa all'Imposta comunale sugli immobili, delle seguenti aliquote:

aliquota unica generale: nella misura 6,40 per mille;

aliquota ridotta, esclusivamente per le aziende artigianali, industriali e commerciali, purché di nuova istituzione, operanti nel territorio comunale, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di inizio dell'attività ex art. 4, terzo comma, del vigente regolamento I.C.I.: nella misura ridotta del 4 per mille;

2. per l'anno 2003, l'applicazione delle seguenti detrazioni dall'imposta:

detrazione dall'imposta di cui all'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504/1992: nella misura unica di € 104,40 annue;

detrazioni dall'imposta, in favore dei soggetti passivi che non percepiscano redditi individuali da pensione superiori ad € 6.714,00 e che non possiedano, oltre ai redditi di terreni non superiori ad € 186,00, altri fabbricati nel territorio dello Stato italiano: pari ad € 156,00 annue.

Detta detrazione non si applica:

1) a tutti i beneficiari, qualora uno degli aventi diritto percepisca redditi da pensione superiori ad € 6.714,00;

2) in presenza di redditi diversi da pensione;

(omissis);

2. di approvare ed introdurre *ex novo*, dopo il terzo comma dell'art. 4 rubricato «Determinazione delle aliquote e dell'imposta» del vigente regolamento in materia di Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato con atto di consiglio comunale n. 72 del 28 dicembre 2001, il seguente nuovo comma 3-*bis*: «La medesima aliquota agevolata, nella misura del 4 per mille, si applica agli alloggi posseduti dall'Istituto autonomo per le case popolari».

(Omissis).

03A01006

COMUNE DI ORSOMARSO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Orsomarso (provincia di Cosenza) ha adottato il 5 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2) la tariffa è valida per tutti gli immobili presenti nel comune di Orsomarso.

(Omissis).

03A01007

COMUNE DI OSOPPO (OSÔF)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Osoppo (Osôf) (provincia di Udine) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

abitazione principale: 5,20 per mille (invariata);

altri fabbricati: 5,20 per mille (invariata);

aree fabbricabili: 5,20 per mille (invariata);

fabbricati classificati e/o classificabili nella categoria catastale D: 7 per mille;

2) di confermare per l'anno 2003 la detrazione dall'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutte le unità immobiliari ubicate in questo comune direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi nel seguente modo:

a) € 155,00 per le unità immobiliari aventi le caratteristiche di cui sopra site lungo le vie Fuchir, Molino del Cucco e Rivoli (località Rivoli);

b) € 130,00 per le unità immobiliari aventi le caratteristiche di cui sopra site lungo le vie Alsazia, Cartiera, Croce Rossa Austriaca, Mogliano Veneto, Pineta, Valle Sacra e Volontari della Libertà e per quest'ultima limitatamente alla parte di essa che va dall'incrocio di via Cartiera in avanti (località Pineta);

c) € 109,00 per le unità immobiliari aventi le caratteristiche di cui sopra ubicate nel restante territorio comunale (capoluogo);

3) di confermare detta detrazione fino all'importo unico di € 259,00 a favore dei soggetti passivi portatori di handicap con connotazione di gravità (ai sensi della legge n. 104/1992) nonché dei nuclei familiari con presenza di persona o persone effettivamente conviventi portatrici di handicap con connotazione di gravità (ai sensi della legge n. 104/1992) certificata dalle competenti autorità e per il solo immobile ove detti soggetti dimorano abitualmente. Per ottenere tale agevolazione i soggetti interessati devono chiedere informazioni al comune per la documentazione da presentare;

4) dare atto che le detrazioni determinate come sopra soggiacciono alle stesse regole di quella ordinaria.

(Omissis).

03A01008

COMUNE DI PETRURO IRPINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Petruro Irpino (provincia di Avellino) ha adottato il 27 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis).

confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

03A01009

COMUNE DI PIANENGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Pianengo (provincia di Cremona) ha adottato il 23 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis).

A) aliquota I.C.I. invariata nella misura unica del 5,5 per mille;

B) di mantenere in € 113,63 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

C) di introdurre la possibilità di detrazione per la prima casa di € 206,59 per coloro che possiedono i seguenti requisiti:

avere già compito i sessantacinque anni di età al 1° gennaio;

essere proprietario (oppure titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione) di una sola immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 A/3 A/4 A/5 A/6, così come definito dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992;

avere un reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla documentazione anagrafica non superiore a € 8.263,32 secondo i criteri di cui al decreto-legge n. 109/1998 (I.S.E.E., indicatore situazione economica equivalente) come disciplinato dal vigente regolamento di assistenza deliberato dal C.C. n. 39 del 23 settembre 1999;

D) di subordinare la detrazione di cui sopra alla presentazione di una richiesta in carta semplice, entro il 30 aprile di ciascun anno, contenente la determinazione dell'I.S.E.E. mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

E) di recepire il contenuto della circolare del Ministero delle finanze del 25 maggio 1999 n. 114/E, dando atto che l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computata per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa.

(Omissis).

03A01010

COMUNE DI PREDAZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Predazzo (provincia di Trento) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis).

1. di determinare, per le finalità di cui in premessa, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella seguente misura:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

6 per mille per gli altri fabbricati e aree fabbricabili;

2. di determinare in € 233,00 la detrazione d'imposta ai fini I.C.I. spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di dare atto che l'aliquota e la detrazione d'imposta per l'abitazione principale s'intendono estese alle unità immobiliari richiamate all'art. 8 comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992, nonché alle fattispecie previste agli articoli 6 e 7 del vigente regolamento comunale I.C.I.

(Omissis).

03A01011

COMUNE DI PRESEGLIE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Preseglie (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis).

1. di approvare il seguente ordinamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003:

aliquota da applicare: 6 per mille;

maggiore detrazione: ai sensi del terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 2004, n. 504, così come modificato dall'art. 3 comma 54 della legge 23 dicembre 1996, per gli ultrasessantacinquenni proprietari di casa di prima abitazione di categoria A2-A3-A4-A5-A6, il cui reddito non risulti superiore a quello di cui all'allegato, è applicata una maggiore detrazione di € 31,00. La maggiore detrazione verrà riconosciuta quale rimborso agli aventi diritto che lo richiederanno entro il 20 dicembre 2002 su appositi moduli predisposti dagli uffici cui dovranno essere allegate le ricevute dei versamenti effettuati.

(Omissis).

03A01012

COMUNE DI RENATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Renate (provincia di Milano) ha adottato il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

7 per mille sui fabbricati inutilizzati, e relative pertinenze, destinati ad abitazione;

5,5 per mille su tutti gli altri immobili (compresa l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale);

2. di mantenere la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di € 103,29 stabilita per legge, ribadendo come previsto nell'art. 3 del regolamento comunale I.C.I. che la detrazione viene portata in riduzione della sola imposta dovuta per l'abitazione principale fino alla concorrenza del suo ammontare.

(Omissis).

03A01013

COMUNE DI RIO SALICETO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Rio Saliceto (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 16 dicembre 2002 e il 21 dicembre 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis).

1) di stabilire come segue le aliquote a valere per l'anno 2003, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) nella misura del 5,9 per mille come aliquota ordinaria di tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e comunque non compresi nel successivo punto *b)*;

b) nella misura del 5,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, con relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile, lasciata per acquisire la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, e a condizione che la stessa non risulti locata;

l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore;

le unità immobiliari e le relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 18 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);

l'abitazione e le relative pertinenze nelle modalità previste dal successivo art. 18, concesse dal possessore anche parziale dei suddetti immobili, in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, fratelli, nonni e nipoti) che le occupano quale loro abitazione principale;

al coniuge ancorché separato o divorziato;

le unità immobiliari e le relative pertinenze nelle modalità previste dall'art. 18 appartenenti alle cooperative edilizie miste assegnate in locazione a canone agevolato, a seguito di convenzione con il comune, a condizione che tale attività sia espressamente prevista nello statuto della cooperativa e limitatamente al tempo di durata della convenzione.

(Omissis).

1. di stabilire ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 in € 109,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, la detrazione per l'unità principale del soggetto passivo estendendo tale detrazione anche a:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);

c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e/o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore;

2. di riconoscere per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 8, terzo comma della legge n. 504/1992, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un'ulteriore detrazione di € 31,00 di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione minima vigente per l'abitazione principale a:

a) Pensionati:

1) il nucleo familiare (come individuato ai fini ISEE) deve essere titolare del diritto di proprietà, o usufrutto o uso o abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale più eventuali pertinenze accatastate come C/6 (garage), C/2 (magazzini e locali di deposito), C/7 (tettoie chiuse o aperte).

2) i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari di diritto di proprietà, o usufrutto, o uso, o abitazione su altri immobili.

3) essere in condizione non lavorativa e con un reddito ai fini ISEE non superiore a € 11.550,00.

Si interpreta in «condizione non lavorativa» il pensionato che pur essendo tale non fa più di 26 giornate lavorative nel corso dell'anno in agricoltura precisando che il reddito percepito andrà comunque conteggiato nei limiti di reddito per avere diritto all'ulteriore detrazione.

b) Famiglie numerose:

1) il nucleo familiare (come individuato ai fini ISEE) deve essere titolare del diritto di proprietà, o usufrutto o uso o abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale più eventuali pertinenze accatastate come C/6 (garage), C/2 (magazzini e locali di deposito), C/7 (tettoie chiuse o aperte);

2) i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari del diritto di proprietà, o usufrutto, o uso, o abitazione su altri immobili;

3) nucleo familiare (definito ai fini ISEE) con tre o più figli minori alla data di presentazione della domanda;

4) reddito ai fini ISEE non superiore a € 13.650,00.

2. Di determinare i seguenti criteri applicativi:

a) i soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente far pervenire all'ufficio tributi del comune di Rio Saliceto entro e non oltre il 15 maggio 2003 apposita richiesta redatta sui moduli predisposti dal comune;

b) i contribuenti che hanno inviato la richiesta nei termini e che rientrano nei limiti sopra indicati potranno, al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 2003 già tenere conto della detrazione richiesta.

(Omissis).

03A01014

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501031/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.